



Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A.

Contratto di Assicurazione

**Incendio ed Eventi Naturali – Responsabilita' Civile Terzi –
Furto e Rapina – Assistenza – Tutela Legale**

CF COSE&CASA PIU'

Mod.002.2020.C&CP

Il presente Set Informativo, contenente:

- ***Documento Informativo Precontrattuale Danni***
- ***Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni***
- ***Condizioni di Assicurazione***
- ***Glossario***
- ***Modello Proposta di Assicurazione***

***è stato realizzato seguendo le linee guida del tavolo tecnico
ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari
per
“Contratti Semplici e Chiari”***

***deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione
unitamente alla Proposta di Assicurazione.***

***Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set
Informativo, disponibile anche sul sito internet della Società
www.cfassicurazioni.com***

Ed. 05/2020

CF ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma
tel. 06 5129 4600 fax 06 5129 4650
info@cfassicurazioni.com
cfassicurazioni@pec.it
www.cfassicurazioni.com

Capitale sociale: € 38.707.500,00 i.v. – C.F./P. IVA: 09395811004 - REA CCIA Roma
n. 1160328 – Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00158 – Autorizzazione
all'esercizio della attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 – G.U.
n. 195 23/08/2007 – Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A.
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042



**Assicurazione Incendio\RCG\Furto\Assistenza \Tutela Legale
DIP-Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto "CF COSE&CASA PIU'" mod. 002.2020.C&CP
Il presente DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La CF COSE&CASA PIU' è una polizza multi garanzia che prevede indennizzi a seguito di danni causati da Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Assistenza o Tutela Legale che dovessero colpire l'abitazione o la famiglia.



Che cosa è assicurato?

✓ Sono assicurabili cinque diverse sezioni di assicurazione: **INCENDIO, RESPONSABILITA' CIVILE, FURTO, ASSISTENZA e TUTELA LEGALE.**

In particolare sono assicurati:

✓ I danni da **INCENDIO** o anche da altri eventi, quali l'azione del fulmine, l'esplosione, lo scoppio all'abitazione ed al suo contenuto. Sono previste altre garanzie, tra le quali eventi atmosferici e socio politici, la fuoriuscita di acqua da condutture o impianti, i danni da fenomeno elettrico. Può inoltre essere acquistata la copertura contro Terremoto, Inondazione, Alluvione

✓ La **RESPONSABILITÀ CIVILE** dell'Assicurato e del suo nucleo familiare per danni involontariamente cagionati a terzi e derivanti dalla proprietà dell'abitazione o dalle attività della vita privata

✓ I danni al contenuto dell'abitazione assicurata derivanti da **FURTO O RAPINA**. Sono previste altre garanzie quali la truffa a danno dell'assicurato tra le mura domestiche, i danneggiamenti causati dai ladri

✓ L'**ASSISTENZA** che attraverso la Centrale operativa consente all'Assicurato di avere prestazioni quali l'intervento di emergenza di un idraulico, di un falegname, di un elettricista, di un fabbro.

✓ La **TUTELA LEGALE** copre le spese di assistenza legale per difendere gli interessi dell'Assicurato e del suo nucleo familiare a fronte di eventi relativi all'abitazione ed alla vita privata, quali danni da fatto illecito di terzi, difesa in un procedimento penale

✓ Almeno una tra le Sezioni Incendio e Responsabilità Civile Terzi deve essere obbligatoriamente presente in polizza, le altre Sezioni di garanzia sono opzionali. Le somme e/o i massimali assicurati sono, a seconda della garanzia attivata, scelti liberamente dall'Assicurato o proposti in automatico



Che cosa non è assicurato?

✗ L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e/o per le garanzie non acquistate.

✗ Sono sempre esclusi i danni cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato

Ciascuna sezione di garanzia prevede specifiche esclusioni, di seguito alcune delle principali:

Sezione Incendio

- ✗ danni causati da atti di guerra, di guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili;
- ✗ danni causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Sezione Responsabilità Civile

- ✗ danni derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita
- ✗ da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri

Sezione Furto

- ✗ danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave

Sezione Assistenza

- ✗ Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione

Sezione Tutela Legale

- ✗ controversie in materia di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- ✗ controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;



Ci sono limiti di copertura?

In ciascuna Sezione di Garanzia sono presenti scoperti o franchigie e limiti di indennizzo per alcune garanzie, di seguito alcuni dei limiti di copertura:

! **Sezione Incendio**
Eventi Socio-Politici, franchigia di euro 500 per ogni sinistro, limite di indennizzo pari alla somma assicurata

! **Sezione Responsabilità Civile**
Danni cagionati da animali, franchigia di euro 100, limite di indennizzo pari al massimale assicurato

! **Sezione Furto**
Danneggiamenti al fabbricato da parte dei ladri, limite di indennizzo di euro 2.500 per sinistro e per anno

! **Sezione Assistenza**
Costi riconosciuti per intervento artigiani limite di euro 200 per sinistro

! **Sezione Tutela Legale**
Onorari per intervento di ulteriori legali, limite di euro 3.000 per sinistro



Dove vale la copertura?

✓ Le sezioni Incendio, Furto ed Assistenza valgono per danni avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, la Sezione di Responsabilità Civile vale per danni avvenuti nel mondo intero, esclusi USA e Canada.

La Sezione Tutela Legale vale per i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di **procedimenti penali e danni extracontrattuali**
- b) dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, **in caso di vertenze contrattuali;**

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta e del certificato di assicurazione, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, come pure ha il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato.

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato, come pure la mancata comunicazione, nel corso del contratto, dei cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c..



Quanto e come devo pagare?

Il premio viene pagato via anticipata, annualmente in quanto la polizza è emessa con durata annuale e tacito rinnovo.

Se richiesto il frazionamento, le rate di premio successive si devono pagare alle rispettive scadenze

Il pagamento del premio avverrà attraverso gli intermediari con i quali è stata conclusa la polizza oppure alla Società.

Il premio di polizza potrà essere pagato in contanti (per importi sino a €750,00), assegni, bonifici, POS (per importi non inferiori ad € 30



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dalla data di decorrenza indicata nella proposta e nel Certificato di Assicurazione se il premio è stato corrisposto in quella data o in data antecedente, altrimenti avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

La polizza prevede durata annuale, con tacito rinnovo e pagamento del premio in forma ricorrente ad ogni scadenza annuale.



Come posso disdire la polizza?

Inviando una lettera di disdetta, mediante raccomandata spedita almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale della polizza; in caso contrario quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata o pec.

Il Recesso formulato dall'Assicurato ha effetto dalla data di invio della comunicazione.

Il Recesso formulato da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

**Assicurazione Incendio\RCG\Furto\Assistenza\Tutela Legale
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI
ASSICURATIVI DANNI (DIP AGGIUNTIVO DANNI)
CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto "CF COSE&CASA PIU"
mod. 002.2020.C&CP**

Il presente DIP aggiuntivo Danni, pubblicato nel Maggio 2020, è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CF Assicurazioni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni - Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione con il numero n.1.00158

Sede Legale e Direzione Generale: Via Paolo di Dono,73- 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com e cfassicurazioni@pec.it. Capitale sociale 38.707.500 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

L'ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è pari a euro 37.592.670 , di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 38.707.500 mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato d'esercizio, è pari a euro - 1.114.830.

- Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 16.353.717;
- Requisito patrimoniale minimo: euro 6.184.358;
- Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità: euro 25.498.285;
- L'indice di solvibilità è pari al 155,92% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei Fondi Propri Ammissibili (Eligible Own Fund) e l'ammontare del Requisito di Solvibilità (SCR) richiesto dalla normativa vigente.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio approvato e sono disponibili sul sito

<https://www.cfassicurazioni.com/il-gruppo-cf/bilanci-e-pubblicazioni.htm>

all'interno della Relazione Unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria 2018 del Gruppo CF Assicurazioni.

Al contratto si applica la legge ITALIANA



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato alle somme assicurate e/o ai massimali assicurati

Sezione INCENDIO

La sezione Incendio prevede un livello di coperture BASE, composto dalle garanzie di seguito riportate, operanti in relazione alle somme assicurate per il fabbricato e/o il contenuto e che offrono la copertura assicurativa contro i danni derivanti da:

- **incendio;**
- **fulmine;**
- **esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- **caduta di aeromobili o satelliti artificiali**, loro parti o cose trasportate;
- **bang sonico** (danni conseguenti a bang sonico);
- **urto veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato** in transito sulla pubblica via;
- **sviluppo di fumi, gas, vapori** purché conseguenti agli eventi di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso,
- **ordine dell'Autorità** allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio ai sensi dell'art. 1914 (obbligo di salvataggio) del Codice Civile, **le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi
- **Eventi Speciali (atmosferici e sociopolitici)**

- **Eventi Atmosferici: uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine**, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. **Sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o a serramenti ed infissi**
- **Eventi Socio-politici: atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche commessi in occasione di tumulto popolare, sciopero, sommossa,**
- **sovraccarico neve** che abbia comportato il crollo, totale o parziale, della struttura portante del tetto o delle pareti esterne

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
"LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO"	<p>Acquistando l'opzione rappresentata dal "Livello di coperture completo", alle garanzie del "Livello di coperture base" si aggiungono le seguenti :</p> <p>Danni da Acqua Condotta Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società si obbliga al pagamento dei danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o al contenuto assicurato da/ per fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti all'abitazione. La Società si obbliga altresì al pagamento delle spese conseguenti sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti di acqua condotta o parti di essi</p> <p>Fenomeno Elettrico Agli effetti della presente estensione di garanzia , la Società si obbliga al pagamento dei danni materiali direttamente causati a componenti elettrici ed elettronici degli impianti al servizio del fabbricato e/o al contenuto da correnti o scariche elettriche , originate da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine, sbalzi di tensione sulla rete elettrica ecc) La garanzia è prestata a primo rischio assoluto</p> <p>Cristalli Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società si obbliga al pagamento dei danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, dei cristalli (per cristalli devono intendersi: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, insegne esterne purché fissate al fabbricato) facenti parte del fabbricato o del contenuto relativo all'abitazione assicurata. La garanzia è operante anche per la rottura: <ul style="list-style-type: none"> - causata con colpa grave dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge; - verificatasi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, sommosse o tumulti popolari; - conseguente a eventi atmosferici quali: trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine; e comprende le relative spese di trasporto e di posa in opera. La garanzia è prestata, a Primo Rischio Assoluto</p>
GARANZIE AGGIUNTIVE AI LIVELLI "BASE" O "COMPLETO"	<p>Il prodotto prevede anche la possibilità di acquistare, in aggiunta ai livelli di coperture "Base" o "Completo", una o più delle seguenti "Condizioni Aggiuntive":</p> <p>Condizione Aggiuntiva "Terremoto-Alluvione-Inondazione" Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società si obbliga al pagamento dei danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o al contenuto assicurato da/ per: <ul style="list-style-type: none"> • evento tellurico • formazione occasionale di ruscelli o accumulo esterno d'acqua a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche • fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini - naturali od artificiali- o di corsi d'acqua, anche se provocata da terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. Agli effetti della presente garanzia si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Non verrà indennizzato alcun danno al contenuto se il Terremoto non abbia causato anche danni indennizzabili al fabbricato.</p> <p>Condizione Aggiuntiva "Ricorso Terzi da incendio" Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale indicato in polizza, di quanto debba risarcire (capitali , interessi e spese), ove civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali direttamente causati a cose di terzi da sinistro</p>

	indennizzabile ai termini di polizza dovuto ad incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi .
--	---

Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

La sezione Responsabilità Civile Terzi tiene indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni accidentali involontariamente cagionati a terzi, per :

- Morte e Lesioni Personali;
- Danneggiamenti a Cose o Animali.

in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi assicurati.

La Sezione Responsabilità Civile Terzi di polizza prevede un livello di coperture BASE, prestata in relazione al rischio della proprietà e/o conduzione del fabbricato indicato nella Proposta e nel Certificato di Polizza e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni derivanti da:

- a) proprietà di strade private, aree scoperte in genere, antenne o parabole televisive non centralizzate, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini; purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione;
- b) spargimento di acqua causato da :
 - rottura accidentale e/o occlusioni di pluviali e grondaie, di tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienici, sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato;
 - trabocchi e rigurgiti di fogna, purché non dovuti a fenomeni atmosferici ;
- c) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso ;
- d) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato indicato nel Certificato di Polizza . L'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato quale committente ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto;
- e) conduzione del fabbricato adibito a dimora abituale o di eventuali altri fabbricati adibiti ad abitazione per villeggiatura e dei relativi arredamenti ed impianti;
- f) conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione assicurata;
- g) esecuzione o committenza di lavori di ordinaria manutenzione nel fabbricato adibito a dimora abituale e/o nell'abitazione per villeggiatura;
- h) proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di guasti o involontaria mancata chiusura dei rubinetti;
- i) proprietà ed uso di antenne o parabole televisive (non centralizzate) o per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi del fabbricato, a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri;
- j) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- k) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del fabbricato. con applicazione

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni dei quali egli debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni dei quali debba rispondere per la sua quota della proprietà comune, con esclusione del maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini e dei danni risarcibili in base ad altre garanzie previste

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO	<p>Attivando il "Livello di coperture completo", alle garanzie del "Livello di coperture base" si aggiunge l'operatività della garanzia in relazione ai danni a terzi derivanti dallo svolgimento della vita privata e di relazione (vita familiare) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, pesca subacquea, purché risultino rispettate le leggi ed i regolamenti vigenti ; b) proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio.
--------------------------------------	---

<p>“LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO”</p>	<p>c) proprietà, possesso ed uso di: barche a remi e a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, surf, veicoli a braccia, velocipedi e monopattini anche se a motore elettrico o trazione assistita, giocattoli anche a motore, veicoli a motore per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche;</p> <p>d) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato;</p> <p>e) proprietà, possesso ed utilizzo di animali domestici (con esclusione di cani ed animali da sella) e da cortile, ad uso privato;</p> <p>f) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere. Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;</p> <p>g) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli); per aeromodelli si intendono i dispositivi a pilotaggio remoto (senza persone a bordo) impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamento che ne permetta un uso autonomo e che per le loro caratteristiche tecniche possono essere utilizzati solo sotto il controllo visivo, diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti.</p> <p>h) lesioni corporali provocati dagli Assicurati derivanti dall'attività di baby-sitter presso terzi;</p> <p>i) responsabilità personale di parenti, affini, amici o conoscenti derivante da lesioni corporali provocate a terzi dai figli minori dell'Assicurato, temporaneamente affidatigli a titolo gratuito;</p> <p>j) mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione dei danni a cose;</p> <p>k) partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;</p> <p>l) danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (esclusi veicoli e natanti a motore) purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua abitazione. Qualora l'Assicurato affitti una abitazione (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termine degli articoli 1588, 1589, 1611 C.C. per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione, scoppio;</p> <p>m) dalla messa in moto o dalla guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;</p> <p>n) dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'assicurato. Resta ferma l'esclusione per i danni a cose;</p> <p>o) dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui che non siano a lui locati o dati in “dotazione”, con esclusione dei danni a detti veicoli;</p> <p>p) dalle lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.</p> <p>q) La Società tiene indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni derivanti dalla violazione della legge sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di immagine - alla vita di relazione - alla reputazione, <p>cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.</p> <p>r) dai danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, e purché non sia operante la polizza di RC obbligatoria veicoli. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'Assicurato salvo quanto presente alla lettera h) per camper ed autocaravan.</p> <p>s) dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie (nel caso esista una polizza stipulata dall'associazione di volontariato la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto).</p> <p>La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.</p>
<p>“LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO”</p>	

<p>GARANZIE AGGIUNTIVE AL LIVELLO "COMPLETO"</p>	<p>t) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.</p> <p>Il prodotto prevede anche la possibilità di acquistare, in aggiunta ai livelli di coperture "Base" o "Completo", una o più delle seguenti "Condizioni Aggiuntive":</p> <p>Condizione Aggiuntiva Proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella La garanzia è estesa alla responsabilità derivante dalla proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella ad uso privato. L'Assicurazione vale anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito (purché questi non svolgano per professione l'attività) e con il consenso dell'Assicurato, l'animale.</p> <p>La garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile: "cani impegnativi" (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03/03/2009 – G.U. Serie Generale n° 68 del 23/03/2009 prorogata con Ordinanza 28 agosto 2014 - GU Serie Generale n.208 del 8-9-2014)</p> <p>Responsabilità civile derivante dal servizio di alloggio e prima colazione (attività ricettive a conduzione familiare -Bed and Breakfast) La garanzia si intende estesa al risarcimento dei danni da lesioni a persona, subiti dagli ospiti nell'ambito del servizio di alloggio e prima colazione, se esercitato con le modalità previste dalle Leggi Regionali che regolano la materia e successive integrazioni e/o modificazioni. La garanzia è comunque operante esclusivamente a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica del Contraente; - l'attività sia esercitata per un massimo di sei posti letto; - le prestazioni offerte siano esclusivamente pulizia dei locali e fornitura della biancheria, somministrazione di alimenti limitata alla prima colazione
--	---

<p>Sezione FURTO e RAPINA</p>	
<p>La sezione Furto e Rapina opera a garanzia dei danni derivanti all'Assicurato dal furto o dalla rapina del contenuto assicurato</p> <p>La Sezione Furto e Rapina di polizza prevede un livello di coperture BASE , per i danni derivanti da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - furto del Contenuto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione : con scasso dei mezzi di protezione e chiusura o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimenti; con scalata ovvero per via diversa da quella ordinaria, con impiego di mezzi artificiosi, corde, scale o simili o di particolare agilità personale; con uso di chiavi false; con uso di chiavi vere, che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, ai domestici od eventuali ospiti. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia di smarrimento o sottrazione presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo a detta denuncia ; attraverso aperture non protette durante la presenza in casa dell'Assicurato e/o dei componenti del suo nucleo familiare, a loro insaputa ed eludendone la sorveglianza, a condizione che l'evento sia stato accertato e denunciato all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro le 24 ore dall'accadimento. - rapina del Contenuto, avvenuta nei locali dell'abitazione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. - furto o rapina del Contenuto, commesso con le modalità previste ai precedenti articoli 1 e 2, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. - furto o rapina , commessi con le modalità previste ai precedenti articoli 1, 2 e 3, di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi portati in abitazioni di villeggiatura (esclusi alberghi, hotel, motel e simili) ubicati in Italia, purché il sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi . - furto commesso o agevolato con dolo dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. Tale estensione, a parziale deroga di quanto previsto all'art.13 lettera a) è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria. - truffa tra le mura domestiche a danno del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare purché conviventi, intendendosi per tale la sottrazione di denaro dell'Assicurato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata. Non sono considerate truffa tra le mura domestiche gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro di preziosi e valori, 	

contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio, nonché gli eventi che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

- **danneggiamenti e atti vandalici** causati al Contenuto dai ladri in occasione del reato (furto o rapina), commesso o tentato. La garanzia si estende al fabbricato e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura, nonché al furto di serramenti,.
- **spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura**, l'assicurazione comprende, inoltre, nei limiti della somma assicurata, il rimborso delle spese sostenute per migliorare/potenziare, mediante la blindatura di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, in aggiunta ai mezzi preesistenti, l'efficacia dei mezzi di chiusura preesistenti al sinistro, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine dell'assicurazione furto.
- **Furto di effetti personali in deposito presso terzi** di mobili, vestiario ed effetti personali temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, avvenuto con le stesse modalità di cui al precedente Art.1.
- **Furto di gronde e pluviali**: la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto e guasti di gronde e pluviali causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.
- **Furto- Rapina bagagli in auto**: la Società si obbliga ad indennizzare, il furto – purché l'autovettura sia violata con scasso - e la rapina, di bagagli costituiti da effetti personali (**esclusi preziosi e valori**) che si trovino, limitatamente al periodo orario dalle ore 6:00 alle 22:00, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato o dai suoi familiari conviventi, con cristalli alzati totalmente e portiere chiuse a chiave. Fanno eccezione gli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci. Tale garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, sia validamente assicurato con polizza di Responsabilità Civile, e che la stessa non preveda la copertura per i danni di questi furti.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>"LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO"</p>	<p>Attivando il "Livello di coperture completo", alle garanzie del "Livello di coperture base" si aggiunge l'operatività della garanzia ai danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapina o scippo fuori dall'abitazione <p>La Società indennizza i danni derivanti da rapina o scippo fuori dall'abitazione, ma comunque entro i confini del territorio nazionale, di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro commessi sull'Assicurato o sui suoi familiari conviventi mentre detengono le suddette cose. La Società rimborsa inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i danni alle cose sopraindicate causate dall'autore dello scippo o della rapina (commessi o tentati); b) le spese sostenute per il rifacimento dei documenti personali sottratti e la modifica o sostituzione della serratura delle porte di accesso all'abitazione assicurata, in caso di sottrazione delle relative chiavi;
--	--

Sezione ASSISTENZA

La sezione Assistenza offre, attraverso la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno ed operante mediante:

- numero verde (solo dall'Italia) **800083744**
- oppure sia dall'Italia sia dall'estero al numero +39.0258245945

la possibilità di far fronte ad imprevisti mediante i seguenti interventi:

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà

ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi

INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

Massimale

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.**

INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessaria la vigilanza dell'abitazione stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di vigilanza.

Inoltre, la garanzia di Assistenza opera anche per:

SPESE D'ALBERGO

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l'abitazione dell'assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell'Assicurato, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro e per famiglia.

RIENTRO ANTICIPATO

Nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino danni all'abitazione tali da rendere necessario il rientro anticipato dell'Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Relativamente alla Sezione Assistenza non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sezione TUTELA LEGALE

La sezione Tutela Legale offre all'Assicurato assistenza legale e rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione alla dimora indicata in polizza.

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Numero Verde 800.84.90.90

La Sezione Tutela Legale di polizza prevede un livello di coperture BASE – ABITAZIONE operante per :

1) Tutela legale Abitazione

- a) ottenere assistenza legale per danni extracontrattuali alla dimora abituale e/o saltuaria, subiti a causa di un fatto illecito di terzi;
- b) difendersi in un procedimento penale;
- c) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione commissionati dall'assicurato;
- d) sostenere controversie di diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti le abitazioni direttamente utilizzate;

2) Consulenza legale telefonica

CF ASSICURAZIONI tramite DAS eroga un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

3) Cauzione penale all'estero

CF ASSICURAZIONI anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>“LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO”</p>	<p>Attivando il “Livello di coperture completo ABITAZIONE E VITA PRIVATA”, alle garanzie del “Livello di coperture base ABITAZIONE” si aggiunge l’operatività della garanzia per:</p> <p>Tutela legale della vita privata</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ottenere assistenza legale per danni extracontrattuali, a persona o a cose, subiti a causa di un fatto illecito di terzi; b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell’Assicurato. Tale garanzia opera solo se: <ul style="list-style-type: none"> - il sinistro è coperto da una assicurazione di Responsabilità Civile; - è intervenuto l’assicuratore della Responsabilità Civile; - è stato esaurito l’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. Se la polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato relative all’intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale; c) difendersi in un procedimento penale; d) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; e) sostenere controversie di diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardante le abitazioni direttamente utilizzate; <p>Tutela legale cyber e cyberbullismo</p> <p>CF garantisce la difesa legale dell’Assicurato in caso di Rischio Cyber a seguito di attacco informatico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furto d’identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari; - violazione dei dati personali, come previsto dall’art. 4 comma 12 e artt. 33 e34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni; - apertura illegale di account di posta elettronica o profili sui social network. <p>La garanzia Cyber opera per ottenere assistenza legale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predisporre l’eventuale denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa; b) ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato da parte dell’autore della violazione; c) inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l’istanza per oscurare, rimuovere o bloccare qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet (l.71 del 2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo); d) predisporre l’eventuale reclamo/segnalazione al Garante della privacy (artt. 143 e 144 d.lgs 196 del 2003); e) ripristinare l’onorabilità dell’Assicurato a seguito di cause pendenti o protesti per ottenere la cancellazione dai pubblici registri; f) difendersi in caso di procedimento penale. <p>Anche in relazione al Livello di coperture completo ABITAZIONE E VITA PRIVATA sono previste Consulenza legale telefonica e Cauzione penale all’estero.</p>
--	--

	<p>Che cosa non è assicurato?</p>
<p>Le informazioni che seguono sono integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base</p>	
<p>Sezione Incendio</p>	
<p>Esclusioni</p> <p>Relativamente a tutte le garanzie della sezione A) Incendio, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) causati da atti di guerra, di guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo dell’ Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge. d) causati da terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva 	

- Terremoto Inondazione Alluvione se richiamata e resa operante;
- e) causati da inondazioni alluvioni e allagamenti in genere determinati anche da esondazione di acqua da fiumi, bacini, laghi e da mareggiate salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva Terremoto Inondazione Alluvione se richiamata e resa operante;
 - f) subiti da enti e beni non rientranti nelle definizioni di "fabbricato" e di "contenuto" come specificate nel Glossario di polizza ;
 - g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
 - h) da imbrattamento di fabbricati;
 - i) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Relativamente alla garanzia Eventi Atmosferici sono esclusi i danni :

- **causati da stillicidio, umidità, trasudamento;**
- **causati da penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico, sovraccarico di neve, gelo, alluvioni, inondazioni, insufficiente deflusso di acqua piovana;**
- **causati da sabbia, acqua o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;**
- **causati da valanghe, cedimento o franamento del terreno;**
- **subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), nonché cose poste sotto di essi o all'aperto;**
- **subiti da lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;**

Relativamente alla garanzia Eventi Socio politici sono esclusi i danni:

- **avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi;**
- **per guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;**
- **direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;**
- **di rapina, saccheggio, smarrimento od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità, od in occasione di serrata.**

Relativamente alla garanzia Sovraccarico Neve sono esclusi i danni:

- **ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali, nonché al contenuto dei fabbricati stessi;**
- **causati da valanghe o slavine;**
- **causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;**
- **subiti dai fabbricati in corso di costruzione od in corso di ristrutturazione ed al loro contenuto (a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa garanzia) ;**
- **a tegole, grondaie , pluviali, camini, tettoie, lucernari , vetrate, infissi ed all'impermeabilizzazione , a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;**

Relativamente alla garanzia Acqua Condotta sono esclusi i danni dovuti a :

- **stillicidio, umidità, insalubrità dei locali;**
- **usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione;**
- **infiltrazioni, di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture;**
- **rottura di raccordi, tubazioni o flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici;**
- **le fuoriuscite determinate da tubature interrato in giardini o aree verdi pertinenti a servitù dell'immobile;**
- **gelo, qualora gli impianti descritti nella garanzia siano installati all'esterno del fabbricati (anche ove interrati) o qualora i locali siano sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
- **trabocamenti o rigurgito di fogne;**
- **occlusione di grondaie o pluviali;**

Relativamente alla garanzia Fenomeno Elettrico sono esclusi i danni

- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
- causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici o da manomissioni.

Relativamente alla garanzia Cristalli sono esclusi i danni:

- avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni,
- dovuti a vizio di costruzione e/o d' installazione,
- consistenti in rigature o screpolature .

Relativamente alla garanzia Ricorso Terzi sono esclusi i danni :

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua , dell'aria e del suolo

Inoltre, ai sensi della garanzia non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia

dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

Relativamente alla garanzia Terremoto-Alluvioni-Inondazioni, sono esclusi i danni:

- a) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche qualora i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcaniche, inondazioni, allagamenti alluvioni, maremoti qualora i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- e) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Sono inoltre esclusi dalla presente estensione di garanzia, i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico - edilizia.

Sezione Responsabilità Civile Terzi

Esclusioni :

L'assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti :

- a) dalla proprietà di beni immobili, salvo quanto diversamente previsto dai precedenti articoli;
- b) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi salvo quanto previsto dai precedenti articoli;
- c) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013), salvo quanto previsto dall'art. 2, lettere m), t), u), v), z)
- d) da animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) da furto;
- f) a cose altrui a seguito di incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 2, lettere h), r) e z);
- g) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art.2, lettere r) e z);
- h) da umidità, stitillidicio ed insalubrità dei locali, relativamente alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato.
- i) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto all'art. 3, lett. f);
- j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- k) da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale
- l) da proprietà, possesso ed utilizzo di cani, animali da sella e di altri animali diversi da quelli di cui all'art. 2, lett. j);
- m) dall'esercizio dell'attività venatoria
- n) da presenza di amianto;
- o) dalla pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere.

Inoltre, non sono considerati terzi ai sensi della garanzia :

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione, come indicato all'art. 1 : il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente;
- b) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;
- c) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo per quanto attinente alle lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali;
- d) ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato.

Sezione Furto e Rapina

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
- a) persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti
- a) b) persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- b) c) persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, o domestici
- c) d) incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- d) e) verificatisi in occasione di incendio, di esplosioni anche nucleari e scoppi, radiazioni e contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Relativamente a preziosi, valori, raccolte o collezioni l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- indiretti quali profitti sperati, danni del mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi;
- subiti da impianti fotovoltaici e solari.

Relativamente alla garanzia danneggiamenti e atti vandalici causati al Contenuto dai ladri in occasione del reato (furto o rapina), commesso o tentato, sono esclusi i danni di incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del reato

Relativamente alla garanzia Rapina o scippo commessi fuori dai locali, la garanzia stessa non vale:

- per i minori di 14 anni, se non accompagnati da persona maggiorenne;
- per preziosi e valori che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o di altri
- per cicli e ciclomotori.

Sezione Assistenza

Esclusioni

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo e/o colpa grave dell'Assicurato;
- b) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c) inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- d) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.
- f) gelo, umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- g) Relativamente all'invio di un fabbro, idraulico, termo-idraulico, elettricista, sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato
- h) Relativamente all'invio di un idraulico, sono esclusi:
 - i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici, lavastoviglie);
 - i sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
 - i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
 - i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- i) Relativamente all'invio di un elettricista, sono esclusi:
 - i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
 - i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore;

Sezione Tutela Legale

Esclusioni

La garanzia è esclusa:

- a) per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) in materia di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- c) per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- d) per danni extracontrattuali causati dall'assicurato (esclusione non prevista in caso di livello di copertura completo ABITAZIONE E VITA PRIVATA);
- e) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- f) per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale o subordinato;
- g) per controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- h) per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati;
- i) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o contravvenzione di natura

dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:

- a) sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando si è sottoscritto il contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti
- b) controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 300,00 euro.

In caso di vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS,;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, CF, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- l) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Le informazioni che seguono sono integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base

Sezione Incendio

Esclusioni

Le garanzie sono efficaci a condizione che:

- all'interno della intera costruzione contenente la porzione assicurata non siano presenti: industrie, cinema, teatri, discoteche, esercizi commerciali e/o depositi di superficie maggiore di 1.000 mq
- il fabbricato (o le porzioni di esso assicurate) sia stato edificato rispettando le seguenti caratteristiche costruttive e rientri nelle seguenti classificazioni:

Classe costruttiva Fabbricato di tipo "A" o "B" - Fabbricato tradizionale

Il fabbricato, comunque elevato, sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 2/3 in materiali incombustibili (1/10 per materia plastica espansa); sono ammessi solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili con le seguenti tipologie costruttive:

- A.** Fabbricato con strutture portanti verticali, solai in C.A., pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. È considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto;
- B.** Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in muratura o materiali incombustibili; solai e/o armature del tetto comunque costruiti.

Sono sempre tollerate e perciò non hanno influenza le caratteristiche dei materiali impiegati per le impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo e latero cemento.

Le garanzie sono operanti con gli scoperti \ franchigie ed i limiti di indennizzo di seguito riportati:

Garanzia o bene colpito da sinistro	*Scoperto %	**Franchigia e/o minimo scoperto	***Limite di indennizzo
Sviluppo di fumi, gas, vapori	=	=	massimo di €.2.000,00 per anno e per sinistro
Danni per ordine dell'Autorità	=	=	massimo di €.5.000,00 per anno e per sinistro
Spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro	=	=	massimo di €.5.000,00 per anno e per sinistro
Uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine,	=	€ 500,00, per singolo sinistro	Somma Assicurata Fabbricato + Contenuto
Tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.	=	€ 1.000,00, per singolo sinistro	Somma Assicurata Fabbricato + Contenuto
Sovraccarico neve.	=	€ 500,00, per singolo sinistro	con il limite d'indennizzo pari al 50% della somma assicurata Fabbricato + Contenuto, in ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo di €.100.000
Danni da Acqua Condotta,	=	200,00 euro	massimo di € 8.000,00 per anno ed € 4.000 per sinistro.
Spese di Ricerca e Riparazione del Guasto impianti Acqua Condotta	=	200,00 eur	2.000,00 euro per anno e per sinistro
Fenomeno Elettrico.	=	100,00 euro	fino alla concorrenza di €.500,00 per sinistro, €.1.000,00 per annualità assicurativa
Terremoto Alluvioni - Inondazioni		10% della somma assicurata per Fabbricato e contenuto con il minimo di 10.000 euro per Terremoto e 5.000 Euro per Alluvioni e Inondazioni	In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all' 80% del valore effettivo del Fabbricato del Contenuto alla data dell'evento. Limite di indennizzo di € 5.000,00 per sinistro per danni a contenuto ubicato in cantine e seminterrati
Ricorso Terzi da incendio	=	=	Somma Assicurata
Cristalli	10%	50,00 euro	1.000,00 euro per anno e per sinistro , con il massimo di 500 euro per lastra
Valori			5% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.000,00;
Preziosi			10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto;
Oggetti Pregiati			10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e/o singola raccolta o collezione

Sezione Responsabilità Civile Terzi

Il massimale stabilito nel Certificato di Assicurazione per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per

ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro

Relativamente alla garanzia aggiuntiva Attività ricettive a conduzione familiare – Bed & Breakfast, la garanzia è operante esclusivamente a condizione che:

- l'abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica del Contraente;
- l'attività sia esercitata per un massimo di sei posti letto;
- le prestazioni offerte siano esclusivamente: a pulizia dei locali e fornitura della biancheria, somministrazione di alimenti limitata alla prima colazione.

Le garanzie sono operanti con gli scoperti \ franchigie ed i limiti di indennizzo di seguito riportati:

Garanzia	**Scoperto %	***Franchigia e/o minimo di scoperto	****Limite di indennizzo
Proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper	=	€ 200	massimo di € 50.000 per sinistro e anno per danni a cose
Violazione della legge sulla privacy	=	€ 500	massimo di € 5.000 per sinistro e anno
Dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato	=	€ 200	massimo di € 100.000 per sinistro e anno
Da interruzione o sospensione totale o parziale di attività	=	€ 1.000	massimo di € 100.000 per sinistro e anno
Da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	10%	€ 2.000	massimo di € 100.000 per sinistro e anno
Danni cagionati da spargimento d'acqua	=	€ 100	Il massimale assicurato relativamente ai danni derivanti da rottura accidentale e/o occlusioni di pluviali e grondaie, di tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienici, sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato, trabocchi e rigurgiti di fogna, purché non dovuti a fenomeni atmosferici; Euro 2.000 per sinistro e per anno relativamente ai danni derivanti da proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di guasti o involontaria mancata chiusura dei rubinetti;
Danni cagionati da animali (inclusi cani ed animali da sella di cui alla garanzia aggiuntiva)	=	€ 100	Il massimale assicurato

Sezione Furto e Rapina

Condizioni essenziali per l'efficacia dell'assicurazione furto, ad eccezione dei danni conseguenti a rapina, sono ::

- che i locali dell'abitazione siano costruiti in muratura;
- che ogni apertura verso l'esterno (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc..) situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi -sia difesa, per tutta la sua estensione, da:
 - a1)** robusti serramenti (porte, persiane, scuri, avvolgibili, saracinesche, ecc..) di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (sbarre, catenacci e simili)

manovrabili esclusivamente dall'interno;

oppure

a2) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste sbarre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nei serramenti. Nelle inferriate (o nei serramenti di metallo o lega metallica) sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari di indennizzo parziale riportati nella sottostante tabella riassuntiva di scoperti \franchigie e limiti di indennizzo , in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo

Le garanzie sono operanti con gli scoperti \ franchigie ed i limiti di indennizzo di seguito riportati:

Garanzia o bene colpito da sinistro	*Scoperto %	**Franchigia e/o minimo scoperto	****Limite di indennizzo
Valori:			10% della somma assicurata, con il massimo di : € 1.500,00 per valori riposti in cassaforte € 500,00 per valori riposti nell'abitazione fuori da cassaforte
Preziosi			20% della somma assicurata con il massimo di : € 4.000,00 per preziosi riposti in cassaforte € 1.000,00 per preziosi riposti nell'abitazione fuori da cassaforte
Oggetti Pregiati			20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e\o singola raccolta o collezione
Oggetti personali portati in abitazioni di villeggiatura	=	=	fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto
Furto commesso o agevolato con dolo dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere.	20%	=	€ 2.000 per sinistro ed anno
Truffa tra le mura domestiche a danno del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare	=	=	Tale estensione opera solo qualora il soggetto vittima del raggio abbia superato i 65 anni di età e viene prestata con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro ed anno.
Danneggiamenti e atti vandalici causati al Contenuto causati dai ladri	=	=	€ 2.500 per sinistro e anno, ridotti ad € 1.000 per dimora non abituale
Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura	=	=	€ 1.000 per sinistro e anno
Furto di effetti personali in deposito presso terzi	=	=	€ 1.000 per sinistro e anno
Furto di gronde e pluviali	=	€ .250,00	€ 1.000 per sinistro e anno
Furto di bagagli costituiti da effetti personali (esclusi preziosi e valori) che si trovino purché l'autovettura sia violata con scasso - e la rapina	=	=	€ 500 per sinistro e anno
Se l'introduzione nei locali è avvenuta con uso di chiavi vere,	20%	=	=

oppure con uso di chiavi false			
Se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto	20%	=	=
Se il furto è stato commesso introducendosi attraverso aperture non protette durante la presenza in casa dell'Assicurato e/o componenti del suo nucleo familiare	20%	=	=
Se il furto è stato commesso mediante l'uso di ponteggi o impalcature	20%	=	=
Disabitazione dei locali	25%	=	La Somma Assicurata al netto dello scoperto
Rapina o scippo fuori dall'abitazione	10%	=	La Somma Assicurata per la garanzia con il limite di € 1.000 per denaro

Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

Sezione Assistenza

Le prestazioni di assistenza sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo per ciascuna prestazione con il limite del massimale indicato in ogni singola prestazione e fermi i limiti ivi previsti. Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti in Polizza, resteranno a carico dell'Assicurato.

Le garanzie sono operanti con gli scoperti \ franchigie ed i limiti di indennizzo di seguito riportati:

Garanzia	**Franchigia e/o minimo scoperto	***Massimale di prestazione
Invio per interventi di urgenza di un: Fabbro, Idraulico; Elettricista.	=	massimo di € 200 per sinistro
Invio nelle 24H di un Termoidraulico; Vetraio.	=	massimo di € 200 per sinistro
Invio di un Sorvegliante	=	massimo di € 300 per sinistro
Spese di Albergo e Rientro anticipato	=	massimo di € 300 per sinistro

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Sezione Tutela Legale

La garanzia per sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato opera solo se:

- il sinistro è coperto da una assicurazione di Responsabilità Civile;
- è intervenuto l'assicuratore della Responsabilità Civile;

- è stato esaurito l'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Se la polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale;

	<p>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</p>
<p>Cosa fare in caso di sinistro</p>	<p>Denuncia di sinistro. In caso di sinistro Incendio , Furto o RCT il Contraente-Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.; b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.; L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.. L'assicurato è tenuto altresì a: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro, oltreché della realtà e dell'entità dei danni, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; f) comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il fabbricato assicurato.</p> <p>In caso di sinistro Assistenza il Contraente-Assicurato deve: Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al: - numero verde (solo dall'Italia) 800083744 - oppure sia dall'Italia sia dall'estero al numero +39.0258245945 In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1) Il tipo di assistenza di cui necessita 2) L'indirizzo dell'Abitazione 3) Nome e Cognome 4) Numero di polizza preceduto dal numero 5) Indirizzo del luogo in cui si trova 6) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.</p>

	<p>In caso di sinistro Tutela Legale Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.</p> <hr/> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Questo contratto prevede anche Assistenza diretta da parte delle compagnie EuropAssistance e DAS ai seguenti numeri verdi:</p> <p style="text-align: center;">EuropAssistance Italia S.p.A. - Compagnia di Assicurazione 800.069106</p> <p style="text-align: center;">DAS- Difesa Legale S.p.A. 800 849090</p> <hr/> <p>Gestione da parte di altre Imprese : Questo contratto prevede la gestione dei sinistri denunciati da parte di EuropAssistance relativamente alla garanzia Assistenza, e DAS difesa legale relativamente alla garanzia Tutela legale Le predette imprese sono specialiste nelle rispettive garanzie e sono contattabili presso i rispettivi seguenti indirizzi:</p> <p>EuropAssistance Italia S.p.A. - Compagnia di Assicurazione Piazza Trento 8 - 20135 Milano – Tel. 800.90.48.91 - 02.58.38.41 PEC: EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it</p> <p>DAS - Difesa Legale S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona Tel. 045/83.72.61 PEC: dasdifesalegale@pec.das.it</p> <hr/> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio assicurato, come pure la mancata comunicazione, nel corso del contratto, dei cambiamenti che comportino un aggravamento del Rischio stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c..</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Società, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa (incluso il pagamento del premio), ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, provvederà, entro i successivi 30 giorni, al pagamento dell'indennizzo in favore dell'Assicurato o degli aventi diritto</p>

 <p>Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p><i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i></p>
<p>Rimborso</p>	<p><i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i></p>

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Ai sensi della sezione di garanzia di Tutela Legale :</p> <p>1) Un evento è in garanzia se avviene:</p> <p>a) dalle 24:00 del giorno di effetto del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e procedimento penale;</p> <p>b) dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto già attivo con CF per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno di effetto del nuovo contratto.</p> <p>2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:</p> <p>a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;</p> <p>b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.</p> <p>3) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.</p> <p>Relativamente alle rimanenti sezioni di garanzia (Incendio, Responsabilità Civile Terzi, Furto, Assistenza), non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP base</p>
Sospensione	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie, tranne per quanto previsto dall'art. 1901 del codice civile in tema di mancato pagamento del premio

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede la facoltà di recedere da parte del Contraente per ripensamento dopo la stipulazione
Risoluzione	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente o l'Assicurato e la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.</p> <p>Il recesso ha effetto:</p> <p>1) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato;</p> <p>2) trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dalla Società.</p> <p>La Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a proprietari o locatari di un'abitazione e/o persone fisiche in genere, che desiderino proteggere la propria abitazione ed il relativo contenuto in caso di imprevisti come incendio, danni da acqua, eventi catastrofali, furto, rapina e/o tenere indenni se stessi ed il proprio nucleo familiare da quanto dovuto a terzi per danni derivanti dalle attività della vita privata nonché dalle spese legali sostenute a difesa dei propri interessi;</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione	La commissione media percepita dall'Intermediario è pari al 30,00% del Premio imponibile.
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti delle Imprese o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo

	<p>devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Gestione Reclami di CF Assicurazioni S.p.A. al seguente indirizzo :</p> <p>Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma, o tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: reclamificassicurazioni@pec.it.</p> <p>I reclami dovranno contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo ha 45 giorni dal ricevimento del reclamo (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.</p> <p>Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell'Impresa.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti attuativi e i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti nei casi sopra evidenziati; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.</p> <p>Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi della Determinazione del danno indennizzabile, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.</p> <p>I risultati delle operazioni peritali di cui sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.</p> <p>La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.</p> <p>I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.</p> <p>In caso di liti transfrontaliere è possibile presentare Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm) .In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti</p>

AVVERTENZA: PRIMA DI RISPONDERE ALLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA SCHEDA PROPOSTA, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CF COSE&CASA PIU'

INDICE

1- DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1.2 - Struttura e composizione del Prodotto	Pag. 04
Art. 1.2 - Modalità di adesione e conclusione del contratto	Pag. 05
2- SEZIONE <i>INCENDIO</i> ed ALTRI DANNI AI BENI	
	Pag.05
Art. 2.1 - Livello Di Coperture Base	Pag. 05
Art. 2.2 - Livello Di Coperture Completo	
Art. 2.2.1 - Danni da Acqua Condotta	
Art. 2.2.2 - Fenomeno Elettrico	Pag. 06
Art. 2.2.3 - Cristalli	
Art. 2.3 - Condizioni Aggiuntive Ai Livelli Base o Completo	
Art. 2.3.1 - Terremoto – <i>Alluvione - Inondazione</i>	
Art. 2.3.1 - Ricorso Terzi da <i>Incendio</i>	Pag. 07
Art. 2.4 - Somma Assicurata e limite per <i>Indennizzo</i>	
Art. 2.5 - Esclusioni	
Art. 2.6 - Efficacia delle garanzie	Pag. 09
Art. 2.7 - Ispezione delle cose assicurate	
Art. 2.8 - Obblighi dell' <i>Assicurato</i> in caso di <i>Sinistro</i>	Pag. 10
Art. 2.9 - Coesistenza di più assicuratori	
Art. 2.10 - Esagerazione dolosa del danno	
Art. 2.11 - Procedura per la valutazione del danno	
Art. 2.12 - Mandato di periti	
Art. 2.13 - Determinazione del danno indennizzabile	Pag. 11
Art. 2.14 - Pagamento dell' <i>Indennizzo</i>	Pag. 12
Art. 2.15 - Validità territoriale	
Art. 2.16 - Buona Fede	
Art. 2.17 - Colpa Grave	
Art. 2.18 - <i>Assicurazione</i> per conto di chi spetta	
Art. 2.19 - Tabella riepilogativa carenze, <i>Scoperti / Franchigie</i> , limiti d' <i>Indennizzo</i>	Pag. 13

3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	Pag. 13
Art. 3.1 - Oggetto dell' <i>Assicurazione</i> , descrizione delle garanzie	Pag. 13
Art. 3.2 - Livello Di Coperture Base	Pag. 14
Art. 3.2.1 - Proprietà \ Conduzione del <i>Fabbricato</i>	
Art. 3.3 - Livello Di Coperture Completo	Pag. 15
Art. 3.3.1 - Vita Familiare	
Art. 3.4 - Condizioni aggiuntive	Pag. 16
Art. 3.4.1 - Proprietà, possesso ed utilizzo di cani ed animali da sella	
Art. 3.4.2 - Responsabilità civile attività di Bed and Breakfast	
Art. 3.5 - Persone non considerate terzi	Pag. 17
Art. 3.6 - Esclusioni	
Art. 3.7 - Pluralità di assicurati	Pag. 18
Art. 3.8 - Estensione territoriale	
Art. 3.9 - Obblighi in caso di <i>Sinistro</i>	
Art. 3.10 - Gestione della vertenza – spese di resistenza	
Art. 3.11 - Tabella riepilogativa carenze; <i>Scoperti/Franchigie</i> ; limiti d' <i>Indennizzo</i>	
4) SEZIONE FURTO e RAPINA	Pag. 19
Art. 4.1 - Livello di Coperture Base - Oggetto dell' <i>Assicurazione</i>	Pag. 19
Art. 4.2 - Livello di Coperture Completo	Pag. 20
Art. 4.2.1 - <i>Rapina</i> o <i>Scippo</i> fuori dall' <i>abitazione</i>	
Art. 4.3 - Esclusioni	Pag. 21
Art. 4.4 - Trasloco delle cose assicurate	
Art. 4.5 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali	
Art. 4.6 - <i>Indennizzo</i> parziale in casi particolari	
Art. 4.7 - Coesistenza di <i>Scoperti</i> a carico dell' <i>Assicurato</i>	Pag. 22
Art. 4.8 - <i>Dimora Non Abituale</i>	
Art. 4.8.1 - Disabitazione dei locali	
Art. 4.8.2 - Danneggiamenti e atti vandalici al <i>Fabbricato</i> e ai mezzi di protezione e chiusura	
Art. 4.8.3 - Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura	
Art. 4.9 - Obblighi dell' <i>Assicurato</i> in caso di <i>Sinistro</i>	
Art. 4.10 - Recupero delle cose sottratte	Pag. 23
Art. 4.11 - Coesistenza di più assicuratori	
Art. 4.12 - Esagerazione dolosa del danno	
Art. 4.13 - Procedura per la valutazione del danno	
Art. 4.14 - Mandato di periti	Pag. 24
Art. 4.15 - Determinazione del danno indennizzabile	
Art. 4.16 - Pagamento dell' <i>Indennizzo</i>	Pag. 25
Art. 4.17 - Validità territoriale	
Art. 4.18 - Tabella riepilogativa carenze, <i>Scoperti/Franchigie</i> , limiti di <i>Indennizzo</i>	

5) SEZIONE ASSISTENZA	Pag. 26
Condizioni particolari di sezione	
Art. 5.1 - Oggetto ed operatività dell' <i>Assicurazione</i>	Pag. 26
Art. 5.2 - <i>Prestazioni</i>	
Art. 5.2.1 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza	
Art. 5.2.2 - Invio di un idraulico per interventi in emergenza	
Art. 5.2.3 - Invio di un elettricista per interventi in emergenza	Pag. 27
Art. 5.2.4 - Invio di un termoidraulico nelle 24 h	
Art. 5.2.5 - Invio di un vetraio nelle 24h	
Art. 5.2.6 - Invio di un sorvegliante	
Art. 5.2.7 - Spese d'albergo	
Art. 5.2.8 - Rientro anticipato	
Art. 5.3 - Estensione territoriale	
Art. 5.4 - Esclusioni	
Art. 5.5 - Cosa fare in caso di <i>Sinistro</i>	Pag. 28
Art. 5.6 - Limitazione di responsabilità	
Art. 5.7 - Obblighi dell' <i>Assicurato</i> in caso di <i>Sinistro</i>	
Art. 5.8 - Tabella riepilogativa <i>Scoperti / Franchigie</i> ; massimale di <i>Prestazione Sezione Assistenza</i>	Pag. 29

6) SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag. 29
Art. 6.1 - Oggetto dell' <i>Assicurazione</i> - Livello di Coperture Base	Pag. 29
Art. 6.2 - Livello di coperture Completo	Pag. 30
Art. 6.2.1 - <i>Abitazione e Vita Privata</i>	
Art. 6.3 - Norme comuni ai due Livelli di Coperture, Base e Completo	Pag. 31
Art. 6.3.1 - Persone assicurate	
Art. 6.3.2 - Massimale	
Art. 6.3.3 - Estensione territoriale	
Art. 6.3.4 - Decorrenza della garanzia	
Art. 6.3.5 - Esclusioni e delimitazioni	
Art. 6.4 - Norme in caso di <i>Sinistro</i>	Pag. 32
Art. 6.4.1 - Denuncia del <i>Sinistro</i>	
Art. 6.4.2 - Gestione del <i>Sinistro</i>	
Art. 6.4.3 - Obblighi in caso di <i>Sinistro</i>	Pag. 34
Art. 6.4.4 - Termini di liquidazione	
Art. 6.4.5 - Esonero di responsabilità	
Art. 6.4.6 - <i>Arbitrato</i> per conflitto d'interesse o disaccordo sulla gestione del <i>Sinistro</i>	

Art. 1.2 - Modalità di adesione e conclusione del contratto

La Proposta Contrattuale e il **Certificato di Assicurazione** del prodotto **CF COSE&CASA PIU'** sono unici per tutte le garanzie assicurative offerte.

L'Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere la proposta di Assicurazione, facendo attenzione alle dichiarazioni fornite nella proposta stessa, nonché compilare e sottoscrivere il questionario "Demands & Needs ed Adeguatezza del prodotto"

La **Polizza** si considera conclusa quando il **Contraente/Assicurato**, dopo aver sottoscritto la proposta e pagato il **Premio** previsto, riceve il **Certificato di Assicurazione** firmato dall'Impresa, in segno di accettazione ed attestazione del pagamento del **Premio**.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2 - SEZIONE **INCENDIO** ed ALTRI DANNI AI BENI

Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione - Livello Di Coperture Base

Garanzie sempre operanti

Agli effetti della presente garanzia la **Società** si obbliga al pagamento dei **danni materiali direttamente causati al Fabbricato e/o al Contenuto assicurato da/ per:**

- a) **Incendio;**
- b) **Fulmine;**
- c) **Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;**
- d) **Caduta di Aeromobili o Satelliti Artificiali, loro parti o cose trasportate;**
- e) **Bang Sonico;**
- f) **Urto Veicoli Stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via;**
- g) **Sviluppo di Fumi, Gas, Vapori, purché conseguenti agli eventi di Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, che abbiano colpito il Fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso**
- h) **Ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio ai sensi dell'art. 1914 (obbligo di salvataggio) del Codice Civile;**
- i) **Le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del Sinistro con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi**
- j) **Eventi Atmosferici: uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. Sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del Fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o a Serramenti ed Infissi**
- k) **Eventi Socio-Politici: atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche commessi in**
- l) **occasione di tumulto popolare, sciopero, sommossa,**
- m) **Sovraccarico neve che abbia comportato il crollo, totale o parziale, della struttura portante del tetto o delle pareti esterne**

Le garanzie del "LIVELLO DI COPERTURE BASE sopra riportate, sono prestate con applicazione di quanto indicato nell'Art. 17 "Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione Incendio" –

Art. 2.2. Livello Di Coperture Completo

Il Livello di "Coperture Completo" è costituito dalle garanzie di cui al precedente Livello Base con l'aggiunta delle seguenti:

Art. 2.2.1- Danni da Acqua Condotta

Agli effetti della presente estensione di garanzia la **Società** si obbliga al pagamento dei danni materiali direttamente causati al **Fabbricato e/o al Contenuto** assicurato da/ per fuoriuscita di acqua

condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti all'**abitazione**.

La **Società** si obbliga altresì al pagamento delle spese conseguenti sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti di acqua condotta o parti di essi.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.2.2 – Fenomeno Elettrico

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la **Società** si obbliga al pagamento dei danni materiali direttamente causati a componenti elettrici ed elettronici degli impianti al servizio del **Fabbricato** e/o al **Contenuto** da correnti o scariche elettriche, originate da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine, sbalzi di tensione sulla rete elettrica ecc).

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.2.3 - Cristalli

Agli effetti della presente estensione di garanzia la **Società** si obbliga al pagamento dei danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, dei cristalli (per cristalli devono intendersi: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, insegne esterne fissate al **Fabbricato**) facenti parte del **Fabbricato** o del **Contenuto** relativo all'**abitazione** assicurata. La garanzia è operante anche per la rottura:

- causata con colpa grave dell'**Assicurato**, dei familiari conviventi o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge;
- verificatasi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, sommosse o tumulti popolari;
- conseguente a eventi atmosferici quali: trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine e comprende le relative spese di trasporto e di posa in opera.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Le garanzie del “LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO”, sopra riportate, sono prestate con applicazione di quanto indicato nell’Art. 2.20 “Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione Incendio”

Art. 2.3 Condizioni Aggiuntive Ai Livelli Base o Completo

(in garanzia se espressamente richiamate nel **Certificato di Assicurazione** corrisposto il relativo **Premio**)

Art. 2.3.1- Terremoto - Alluvione - Inondazione

(come da definizione e a parziale deroga delle esclusioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo art.2.5 Esclusioni).

Agli effetti della presente estensione di garanzia la **Società** si obbliga al pagamento dei **danni materiali direttamente causati al Fabbricato e/o al Contenuto assicurato da/ per:**

- **evento tellurico**
- **formazione occasionale di ruscelli o accumulo esterno d’acqua a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (*Flash Floods*)**
- **fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini - naturali od artificiali- o di corsi d’acqua, anche se provocata da terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.**

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino alla concorrenza di quanto indicato nell’Art.17 “Tabella riepilogativa **Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo**” – Sezione **Incendio**.

Agli effetti della presente garanzia si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un **Sinistro** indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo **Sinistro**” purché avvenuti nel periodo di **Assicurazione**.

Non verrà indennizzato alcun danno al Contenuto se il Terremoto non abbia causato anche danni indennizzabili al Fabbricato.

Art. 2.3.2 -Ricorso Terzi da *Incendio*

Agli effetti della presente estensione di garanzia la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, nel limite del massimale indicato in **Polizza**, di quanto debba risarcire (capitali, interessi e spese), ove civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i **danni materiali direttamente causati a cose di terzi da *Sinistro* indennizzabile ai termini di *Polizza* dovuto ad *Incendio, Esplosione e Scoppio***, non causati da ordigni esplosivi.

Art. 2.4 - Somma Assicurata e limite per *Indennizzo*

- **Limite per il *Fabbricato* – Garanzia a *Valore Intero* ma con espressa deroga alla operatività dell'Art.1907 (regola proporzionale) del Codice Civile.**
Salvo il caso previsto dall'art.1914 c.c., per nessun titolo la **Società** potrà essere tenuta a somma maggiore di quella assicurata.
La somma Assicurata è l'importo indicato nella proposta e nel **Certificato di Assicurazione**.
In caso di ***Sinistro*** verrà indennizzata la spesa necessaria per il ripristino del ***Fabbricato*** con i criteri riportati al successivo Art. 2.13, Lett. A) della presente sezione, con il massimo della somma assicurata.
- **Limite per il *Contenuto* – Garanzia a *Primo Rischio Assoluto*.**
Per i danni al ***Contenuto***, la somma Assicurata è l'importo indicato nella proposta e nel **Certificato di Assicurazione**.
In caso di ***Sinistro*** verrà indennizzata la spesa necessaria per il ripristino del ***Contenuto*** distrutto o danneggiato con i criteri riportati al successivo Art.2.13, Lett. B) della presente sezione, con il massimo della somma assicurata.
Relativamente a **valori**, denaro, **Preziosi** ed **Oggetti Pregiati, raccolte e collezioni**, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto indicato nell'Art..2.19 “Tabella riepilogativa **Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo- Sezione *Incendio***”
- **Limite per Terremoto Alluvioni e Inondazioni**
Relativamente alla presente estensione, in riferimento alla somma assicurata per il ***Fabbricato*** la garanzia è prestata a **Valore Intero**, con applicazione dell'Art.1907 (regola proporzionale) del Codice Civile.
In riferimento alla somma assicurata per il ***Contenuto***, la garanzia è operante a **Primo Rischio Assoluto**.

Art. 2.5 - Esclusioni

Relativamente a tutte le garanzie della sezione 2) ***Incendio***, sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili;
- b) causati da ***Esplosione*** o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'**Assicurato**, dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.
- d) causati da terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva Terremoto ***Inondazione Alluvione*** se richiamata e resa operante;
- e) causati da inondazioni alluvioni e allagamenti in genere determinati anche da esondazione di acqua da fiumi, bacini, laghi e da mareggiate salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva Terremoto ***Inondazione Alluvione*** se richiamata e resa operante;
- f) subiti da enti e beni non rientranti nelle definizioni di ***Fabbricato***” e di **“contenuto”** come specificate nel Glossario di ***Polizza***;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del ***Fabbricato*** assicurato;
- h) da imbrattamento di fabbricati;
- i) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno ***Scoppio*** se l'evento è

determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Relativamente alla garanzia Eventi Atmosferici, sono esclusi i danni:

- causati da stillicidio, umidità, trasudamento;
 - causati da penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico, sovraccarico di neve, gelo, alluvioni, inondazioni, insufficiente deflusso di acqua piovana;
 - causati da sabbia, acqua o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - causati da valanghe, cedimento o franamento del terreno;
 - subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei *Serramenti* (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a *Sinistro*), nonché cose poste sotto di essi o all'aperto;
 - subiti da lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
 - tende esterne, insegne, antenne, cavi aerei e simili installazioni esterne;
- Relativamente alla garanzia Eventi Socio-Politici, sono esclusi i danni:
- avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi;
 - per guasti a *Fissi ed Infissi* avvenuti in occasione di *Furto*;
 - direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
 - di *Rapina*, saccheggio, smarrimento od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità, od in occasione di serrata.

Relativamente alla garanzia Sovraccarico Neve sono esclusi i danni:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali, nonché al *Contenuto* dei fabbricati stessi;
- causati da valanghe o slavine;
- causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- subiti dai fabbricati in corso di costruzione od in corso di ristrutturazione ed al loro *Contenuto* (a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa garanzia);
- a tegole, grondaie, pluviali, camini, tettoie, lucernari, vetrate, *Infissi* ed all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;

Relativamente alla garanzia Acqua Condotta sono esclusi i danni dovuti a:

- stillicidio, umidità, insalubrità dei locali;
- usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione;
- infiltrazioni, di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture;
- rottura di raccordi, tubazioni o flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici;
- le fuoriuscite determinate da *Tubature Interrate* in giardini o aree verdi pertinenti a servitù dell'immobile;
- gelo, qualora gli impianti descritti nella garanzia siano installati all'esterno dei fabbricati (anche ove interrati) o qualora i locali siano sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *Sinistro*;
- traboccamenti o rigurgito di fogne;
- *Occlusione* di grondaie o pluviali;

Relativamente alla garanzia Fenomeno Elettrico sono esclusi i danni

- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
- causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici o da manomissioni.

Relativamente alla garanzia Cristalli sono esclusi i danni:

- avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni;
- dovuti a vizio di costruzione e/o d'installazione;
- consistenti in rigature o screpolature;

Relativamente alla garanzia Ricorso Terzi sono esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Inoltre, ai sensi della garanzia non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

Relativamente alla garanzia Terremoto-Alluvioni-Inondazioni, sono esclusi i danni :

- causati da *Esplosione* o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche qualora i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcaniche, inondazioni, allagamenti alluvioni, maremoti qualora i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di smarrimento, *Furto*, *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Sono inoltre esclusi dalla presente estensione di garanzia, i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico - edilizia.

Art. 2.6- Efficacia delle Garanzie

Le garanzie sono efficaci a condizione che:

- all'interno della intera costruzione contenente la porzione assicurata non siano presenti: industrie, cinema, teatri, discoteche, esercizi commerciali e/o depositi di superficie maggiore di 1.000 mq
- il **Fabbricato** (o le porzioni di esso assicurate) sia stato edificato rispettando le seguenti caratteristiche costruttive e rientri nelle seguenti classificazioni:

Classe costruttiva **Fabbricato** di tipo "A" o "B" - **Fabbricato** tradizionale

Il **Fabbricato**, comunque elevato, sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 2/3 in materiali incombustibili (1/10 per materia plastica espansa); sono ammessi solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili con le seguenti tipologie costruttive:

A. *Fabbricato* con strutture portanti verticali, solai in C.A., pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. È considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto;

B. *Fabbricato* con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in muratura o materiali incombustibili; solai e/o armature del tetto comunque costruiti.

Sono sempre tollerate e perciò non hanno influenza le caratteristiche dei materiali impiegati per le impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo e latero cemento.

Art. 2.7 - Ispezione delle cose assicurate

La **Società** ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 2.8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve inoltrare la denuncia di **Sinistro Incendio** e altri danni ai beni, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia e:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della **Società** secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 c.c..

b) dare avviso alla **Società** entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 c.c..

L'inadempimento, doloso, di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** ai sensi dell'art.1915 c.c..

L'Assicurato è tenuto altresì a:

c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla **Società**.

d) conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del **Sinistro**, oltretutto della realtà e dell'entità dei danni, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **Società** o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

f) comunicare alla **Società** l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il **Fabbricato** assicurato.

Art. 2.9 - Coesistenza di più assicurazioni

Nel caso in cui per il medesimo **Rischio** siano state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, la **Società** provvederà alla stima dell'intero **Indennizzo**, come determinato dalle Condizioni di **Assicurazione**, fatto salvo il suo diritto di ripartizione proporzionale del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 2.10 - Esagerazione dolosa del danno

Ricorre nel caso in cui l'**Assicurato**:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
 - dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del **Sinistro**;
 - occulta, sottrae o manomette cose salvate;
 - adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
 - altera dolosamente le tracce ed i residui del **Sinistro** o ne facilita il progresso;
- perde il diritto all'**Indennizzo**.

Art. 2.11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla **Società**, o da persona da questa incaricata, con il **Contraente** o l'**Assicurato** o persona da lui designata.

In caso di controversia tra le parti, l'ammontare del danno indennizzabile può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad **arbitrato** irrituale composto da due Periti nominati uno dalla **Società** ed uno dall'**Assicurato** con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 2.12 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- c) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze che avessero mutato il **Rischio** e non fossero state comunicate;
- d) verificare se il **Contraente** o l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.2.8 della presente sezione;
- e) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del **Sinistro** secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.13 della presente sezione;
- f) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo **arbitrato** irrituale ai sensi dell'art. 2.11 della presente sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.13 - Determinazione del danno indennizzabile

L'attribuzione del valore che le **Cose** assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del **Sinistro**, è ottenuta seguendo i seguenti criteri:

A. **Fabbricato**

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per la riparazione di quelle danneggiate, al netto del valore dei residui.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del **Sinistro** e le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

B. **Contenuto**

Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le **Cose** assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'**Assicurato**.

L'ammontare del danno si determina, in relazione alla tipologia dei beni, secondo i seguenti criteri d'**Indennizzo**:

b1) Mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale non elettrici

Il valore che le **Cose** assicurate avevano al momento del **Sinistro** viene determinato stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo e deducendo poi da tale risultato il **Valore a Nuovo** delle **Cose** di questo medesimo genere illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate;

b2) Utensili per uso di casa o personale elettrici, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici.

Il valore che le **Cose** assicurate avevano al momento del **Sinistro** viene determinato stimando:

- per le **Cose** per le quali non siano trascorsi più di quattro anni dall'acquisto, la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo e deducendo poi da tale risultato il **Valore a Nuovo** delle **Cose** di questo medesimo genere illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate.

- per le altre **Cose**, il costo di riparazione con il massimo del doppio del loro valore allo stato d'uso (intendendo per tale il "**Valore a Nuovo**" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante) senza in ogni caso superare il limite del "**Valore a Nuovo**";

b3) Raccolte e Collezioni

Il valore che le **Cose** assicurate avevano al momento del **Sinistro** viene determinato stimando solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti delle **Raccolte** e **Collezioni**, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o **collezione** oppure delle rispettive parti;

b4) Documenti

L'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento dei Documenti;

b5) Titoli di credito (per i quali è ammessa la procedura di ammortamento)

L'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'**Assicurato** per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento dei Titoli di credito e pertanto, anche ai fini del **Limite di Indennizzo**, si avrà riguardo all'ammortamento di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 2.14 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la **Società** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Art. 2.15 - Validità territoriale

L'**Assicurazione** vale per gli immobili ubicati in Italia, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino.

Art. 2.16 - Buona fede

Si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del **Rischio** si intendono quelle richiamate in **Polizza** tramite la dichiarazione dell'**Assicurato** sulla Proposta. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della **Polizza**, così come la mancata comunicazione, da parte dell'**Assicurato**, di elementi di aggravamento del **Rischio** non comporteranno decadenza del diritto all'**Indennizzo** né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del **Rischio** ed il **Contraente** o l'**Assicurato** non abbia agito con dolo.

Art. 2.17 - Colpa grave

Tutte le garanzie della presente sezione **Incendio** sono operanti anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell'**Assicurato**, dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

Art.2.18 - Assicurazione per conto di chi spetta

L'**Assicurazione** si intende stipulata per conto proprio e per conto di chi spetta. In caso di **Sinistro**, tuttavia, compete esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni, che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'**Assicurazione**, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L'**Indennizzo** liquidabile a termini di **Polizza** dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 2.19 - Tabella riepilogativa Scoperti/Franchigie; limiti d'Indennizzo Sezione Incendio

Garanzia o bene colpito da Sinistro	*Scoperto %	**Franchigia e/o minimo Scoperto	***Limite di Indennizzo
Sviluppo di fumi, gas, vapori	=	=	massimo di €.2.000,00 per anno e per Sinistro
Danni per ordine dell'Autorità	=	=	massimo di €.5.000,00 per anno e per Sinistro
Spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del Sinistro	=	=	massimo di €.5.000,00 per anno e per Sinistro
Uragano, bufera, tempesta, vento o Cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.	=	€ 500,00, per singolo Sinistro	Somma Assicurata Fabbricato + Contenuto

Tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.	=	€ 1.000,00, per singolo Sinistro	Somma Assicurata Fabbricato + Contenuto
Sovraccarico neve.	=	€ 500,00, per singolo Sinistro	con il limite d' Indennizzo pari al 50% della somma assicurata Fabbricato + Contenuto , in ogni caso l' Indennizzo non potrà superare l'importo di € 100.000
Danni da Acqua Condotta,	=	200,00 euro	massimo di € 8.000,00 per anno ed € 4.000 per Sinistro .
Spese di Ricerca e Riparazione del Guasto impianti Acqua Condotta	=	200,00 eur	2.000,00 euro per anno e per Sinistro
Fenomeno Elettrico.	=	100,00 euro	fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro , € 1.000,00 per annualità assicurativa
Terremoto Alluvioni - Inondazioni		10% della somma assicurata per Fabbricato e Contenuto con il minimo di 10.000 euro per Terremoto e 5.000 Euro per Alluvioni e Inondazioni	In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all' 80% del valore effettivo del Fabbricato del Contenuto alla data dell'evento. Limite di Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro per danni a Contenuto ubicato in cantine e seminterrati
Ricorso Terzi da Incendio	=	=	Somma Assicurata
Cristalli	10%	50,00 euro	1.000,00 euro per anno e per Sinistro , con il massimo di 500 euro per lastra
Valori			5% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.000,00;
Preziosi			10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto;
Oggetti Pregiati			10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e/o singola raccolta o collezione

* **Scoperto:** la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro** ;

** **Franchigia:** la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**;

*** **Limite di indennizzo:** l'importo massimo che la **Società** si impegna a corrispondere, per **Sinistro** e/o per annualità assicurativa in base alle condizioni di **Assicurazione**.

3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Art. 3.1- Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio", figli maggiorenni, parenti e affini), se con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del **Sinistro**, sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) indicata nella Proposta di **Assicurazione** e nel **Certificato di Assicurazione**, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti a **Cose** o animali;

in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi assicurati.

L'**Assicurazione** comprende anche, in relazione ai rischi assicurati :

- la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone

delle quali debbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici).

- qualora l'**Assicurato** sia separato o divorziato, la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da fatto di figli minori anche se i figli medesimi non vivono stabilmente con lui.
- la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i fatti di minori in affido ;
- la responsabilità civile dei figli maggiorenni dell'**Assicurato**, purchè con lui conviventi secondo l'anagrafe e di età non superiore ai 28 anni , che abbiano temporaneamente la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio.

Art. 3.2. LIVELLO DI COPERTURE BASE

Art. 3.2.1 – Proprietà e/o Conduzione del *Fabbricato*

La garanzia è prestata in relazione al **Rischio** della proprietà e/o della conduzione del **Fabbricato** indicato nella Proposta e nel **Certificato di Polizza** e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni derivanti da:

- a) proprietà di strade private, aree scoperte in genere, antenne o parabole televisive non centralizzate, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, **purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione;**
- b) spargimento di acqua causato da:
 - rottura accidentale e/o **Occlusioni** di pluviali e grondaie, di tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienici, sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nel **Fabbricato**;
 - trabocchi e rigurgiti di fogna, **purché non dovuti a fenomeni atmosferici;**
- c) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del **Fabbricato**, **con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al *Fabbricato* stesso;**
- d) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel **Fabbricato** indicato in **Polizza**. L'**Assicurazione** comprende la responsabilità dell'**Assicurato** quale committente ai sensi del T.U. 81\08 e successive modifiche **purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla norma suddetta;**
- e) conduzione del **Fabbricato** adibito a **Dimora Abituale** o di eventuali altri fabbricati adibiti ad **abitazione** per villeggiatura e dei relativi arredamenti ed impianti;
- f) conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, **purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione assicurata;**
- g) esecuzione o committenza di lavori di ordinaria manutenzione nel **Fabbricato** adibito a **Dimora Abituale** e/o nell'**abitazione** per villeggiatura;
- h) proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di guasti o involontaria mancata chiusura dei rubinetti;
- i) proprietà ed uso di antenne o parabole televisive (non centralizzate) o per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi del **Fabbricato**, **a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri ;**
- j) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**;
- k) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del **Fabbricato**.

Se l'**Assicurazione** è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni dei quali egli debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni dei quali debba rispondere per la sua quota della proprietà comune, con esclusione del maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini e dei danni risarcibili in base ad altre garanzie previste dalla presente **Polizza**.

La garanzia “LIVELLO DI COPERTURE BASE – Proprietà del *Fabbricato*” viene prestata con

applicazione di quanto previsto nell'Art. 3.22 "Tabella riepilogativa *Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione RCT*"

Art. 3.3 Livello di Coperture Completo

Il Livello di Coperture Completo è costituito dalle garanzie prestate a Livello di Coperture Base con l'aggiunta delle seguenti:

Art. 3.3.1 - Vita Familiare

La garanzia è operante in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito dello svolgimento della vita privata e di relazione (vita familiare). A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i danni derivanti da:

- a) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, pesca subacquea, **purché risultino rispettate le leggi ed i regolamenti vigenti** ;
- b) proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compresi quelli da **Incendio, Esplosione e Scoppio**.
- c) proprietà, possesso ed uso di barche a remi e a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, surf, veicoli a braccia, velocipedi e monopattini anche se a motore elettrico o trazione assistita, giocattoli anche a motore, veicoli a motore per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche;
- d) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'**abitazione** dell'**Assicurato**;
- e) proprietà, possesso ed utilizzo di **animali domestici** (con esclusione di cani ed animali da sella - vedi condizione aggiuntiva art. 3.4.2) e da cortile, ad uso privato;
- f) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere. Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;
- g) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli) ; per aeromodelli si intendono i dispositivi a pilotaggio remoto (senza persone a bordo) impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamento che ne permetta un uso autonomo e che per le loro caratteristiche tecniche possono essere utilizzati solo sotto il controllo visivo, diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti.
- h) lesioni corporali provocati dagli Assicurati derivanti dall'attività di baby-sitter presso terzi;
- i) responsabilità personale di parenti, affini, amici o conoscenti derivante da lesioni corporali provocate a terzi dai figli minori dell'**Assicurato**, temporaneamente affidatigli a titolo gratuito;
- j) mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'**Assicurato**, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione dei danni a **Cose** ;
- k) partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una **Polizza** di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;
- l) danni a **Cose** altrui dovuti ad **Incendio, Esplosione o Scoppio** di **Cose** dell'**Assicurato** o da lui detenute (esclusi veicoli e natanti a motore) purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua **abitazione**. Qualora l'**Assicurato** affitti una **abitazione** (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termine degli articoli 1588, 1589, 1611 C.C. per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all'**Arredamento** ivi contenuto da **Incendio, Esplosione, Scoppio**.
- m) dalla messa in moto o dalla guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'**Assicurato**, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa

abilitazione da parte del guidatore;

n) dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'**Assicurato**. Resta ferma l'esclusione per i danni a **Cose**;

o) dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui che non siano a lui locati o dati in "dotazione", con esclusione dei danni a detti veicoli;

p) dalle lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.

q) La **Società** tiene indenni l'**Assicurato** di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni derivanti dalla violazione della legge sulla privacy :

- di immagine
- alla vita di relazione
- alla reputazione,
- cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

r) dai danni da **Incendio, Esplosione o Scoppio** di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, e purchè non sia operante la **Polizza** di RC obbligatoria veicoli. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'**Assicurato** salvo quanto presente alla lettera h) per camper ed autocaravan.

s) dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e/o Repubblica di San Marino, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione di attività di natura sanitaria in genere; nel caso esista una **Polizza** stipulata dall'associazione di volontariato, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto.

t) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**.

La garanzia "LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO – Vita Privata" viene prestata con applicazione di quanto previsto nell'Art.11 "Tabella riepilogativa Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione RCT"

Art.3.4 - Condizioni Aggiuntive

Le garanzie che seguono operano solo se sono indicate nella Proposta e in Polizza.

Art. 3.4.1- Proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella

A parziale deroga dell'Art.3.6 -Esclusioni, lett. d) e lett. l), la garanzia è estesa alla responsabilità derivante dalla proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella ad uso privato. L'**Assicurazione** vale anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito (purché questi non svolgano per professione l'attività) e con il consenso dell'**Assicurato**, l'animale.

La garanzia in ogni caso non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile, cosiddetti "cani impegnativi" (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03/03/2009 – G.U. Serie Generale n° 68 del 23/03/2009 prorogata con Ordinanza 28 agosto 2014 - GU Serie Generale n.208 del 8-9-2014)

La garanzia viene prestata con applicazione di quanto previsto nell'Art. 3.11 "Tabella riepilogativa Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo- Sezione RCT"

Art. 3.4.2- Responsabilità civile attività di Bed and Breakfast

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.6, lett. b) -Esclusioni, la garanzia si intende estesa al risarcimento dei danni da lesioni a persona, subiti dagli ospiti nell'ambito **del servizio di alloggio e prima colazione**, se esercitato con le modalità previste dalle Leggi Regionali che regolano la materia

e successive integrazioni e/o modificazioni. La garanzia è comunque operante esclusivamente a condizione che:

- l'**abitazione** sia adibita a **Dimora Abituale** e residenza anagrafica del **Contraente**;
- l'**attività** sia esercitata per un massimo di sei posti letto;
- le prestazioni offerte siano esclusivamente: la pulizia dei locali e fornitura della biancheria, la somministrazione di alimenti limitata alla prima colazione.

Le Garanzie Aggiuntive di cui sopra sono prestate con applicazione di quanto previsto nell'Art. 3.11 "Tabella riepilogativa Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione RCT"

Art. 3.5- Persone non considerate terzi

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente **Assicurazione**, come indicato all'art. 3.1 : il **Contraente** ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del **Sinistro**, i figli maggiorenni, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. **In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente;**
- b) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;
- c) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente precisato all'art. 3.3 Vita Familiare lettera u) 1.
- d) ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla **proprietà del Fabbricato**, il coniuge, i parenti e gli affini **sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato.**

Art. 3.6 - Esclusioni

L'**Assicurazione** di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti:

- a) dalla proprietà di beni immobili, salvo quanto diversamente previsto dai precedenti articoli;
- b) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi salvo quanto previsto dai precedenti articoli;
- c) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013), salvo quanto previsto dall'art. 3.3.1, lettere c), g), n), o), r)
- d) da animali che l'**Assicurato** abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) da **Furto**;
- f) a **Cose** altrui a seguito di **Incendio, Esplosione, Scoppio** delle **Cose** dell'**Assicurato**, salvo quanto previsto dall'art. 3.3.1, lettere b), l) ;
- g) a **Cose** che l'**Assicurato** detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 3.3.1 , lettera r);
- h) da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, relativamente alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà del **Fabbricato**.
- i) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto all'art. 3.2.1., lett. g);
- j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- k) da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale
- l) da proprietà, possesso ed utilizzo di cani, animali da sella e di altri animali diversi da quelli di cui all'art. 3.3.1., lett. e);
- m) dall'esercizio dell'attività venatoria
- n) presenza, uso, contaminazione, estrazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto, salvo i danni materiali diretti cagionati a terzi da caduta di parti del **Fabbricato** assicurato;
- o) dalla pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere.

Art. 3.7 - Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la richiesta di **Indennizzo** resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 3.8 - Estensione Territoriale

L'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi USA e Canada

Art. 3.9- Obblighi in caso di **Sinistro**

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve inoltrare la denuncia di **Sinistro** Responsabilità civile terzi, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento con dolo di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 3.10 - Gestione delle vertenze - spese di resistenza

La **Società** assume, qualora e fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione **stragiudiziale** e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La **Società** ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Ove la Compagnia fornisca la difesa diretta all'**Assicurato**, sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse**. In caso di definizione transattiva del danno, la **Società**, a semplice richiesta dell'**Assicurato** e ferma ogni altra condizione di **Polizza**, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in cui questo si trova al momento dell'avvenuta **Transazione**.

La **Società** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle **Spese di Giustizia** penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

Art. 3.11 Tabella riepilogativa **Scoperti/ Franchigie**; limiti d'**Indennizzo** Sezione RCT

Garanzia	*Scoperto %	**Franchigia e/o minimo Scoperto	***Limite di Indennizzo
Proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper	=	€ 200	massimo di € 50.000 per Sinistro e anno per danni a Cose
Violazione della legge sulla privacy	=	€ 500	massimo di € 5.000 per Sinistro e anno
Dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato	=	€ 200	massimo di € 100.000 per Sinistro e anno
Da interruzione o sospensione totale o parziale di attività	=	€ 1.000	massimo di € 100.000 per Sinistro e anno
Da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	10%	€ 2.000	massimo di € 100.000 per Sinistro e anno
Danni cagionati da spargimento d'acqua	=	€ 100	Il massimale assicurato relativamente alle cause di cui al punto b) dell'art.3.2.1. Euro 2.000 per Sinistro e per anno relativamente al punto h) dell'art. 3.2.1
Danni cagionati da animali domestici (inclusi cani ed animali da sella di cui alla garanzia aggiuntiva 3.10.1)	=	€ 100	Il massimale assicurato

- * **Scoperto:** la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro** ;
- ** **Franchigia:** la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**;
- *** **Limite di indennizzo:** l'importo massimo che la **Società** si impegna a corrispondere, per **Sinistro** e/o per annualità assicurativa in base alle condizioni di **Assicurazione**

4) SEZIONE FURTO e RAPINA

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione - Livello Di Coperture Base

La **Società**, nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**, indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti derivati all'**Assicurato** da:

a) **Furto del Contenuto**, a condizione che l'autore del **Furto** si sia introdotto nei locali dell'**abitazione**:

- con **Scasso** dei mezzi di protezione e chiusura o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimenti;
- con **scalata** ovvero per via diversa da quella ordinaria, con impiego di mezzi artificiali, corde, scale o simili o di particolare agilità personale;
- con uso di **chiavi false**;
- con uso di **chiavi vere**, che siano state smarrite o sottratte all'**Assicurato**, ai familiari conviventi, ai domestici od eventuali ospiti. **Tale garanzia è operante dalla data di smarrimento/sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo a detta denuncia;**
- **durante la presenza in casa dell'Assicurato** e/o di componenti del suo nucleo familiare, anche attraverso aperture non protette, a loro insaputa ed eludendone la sorveglianza, **a condizione che l'evento sia stato accertato e denunciato all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro le 24 ore dall'accadimento;**

Per il Furto di beni riposti in cassaforte, la garanzia opera a condizione che l'autore del Furto, oltre che essersi introdotto nell'abitazione in uno dei modi sopra indicati, abbia sottratto i beni mediante Scasso o asportazione totale dei mezzi di custodia stessi.

b) **Rapina del Contenuto**, avvenuta nei locali dell'**abitazione** anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

c) **Furto o Rapina del Contenuto**, commesso con le modalità previste ai precedenti punti a) e b), verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

d) **Furto o Rapina**, commessi con le modalità previste ai precedenti punti a), b) e c), di capi di vestiario, oggetti personali, **Preziosi** e denaro di proprietà dell'**Assicurato** o dei suoi familiari conviventi **portati in abitazioni di villeggiatura (esclusi alberghi, hotel, motel e simili) ubicati in Italia, purchè il Sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi.**

e) **Furto commesso o agevolato con dolo dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere.** Tale estensione, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 4.3 lettera a) è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

f) **Truffa tra le mura domestiche a danno dell'Assicurato o di un componente del suo nucleo familiare** purchè conviventi, intendendosi per tale la sottrazione di denaro dell'**Assicurato** mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il **Reato** sia compiuto

mediante accesso fraudolento all'**abitazione** assicurata. Non sono considerate truffa tra le mura domestiche gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro di **Preziosi e valori**, contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio, nonché gli eventi che comportino da parte dell'**Assicurato** l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

g) **Danneggiamenti e atti vandalici** causati al **Contenuto** dai ladri in occasione del **Reato** (**Furto** o **Rapina**), commesso o tentato. La garanzia si estende al **Fabbricato** e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura, nonché al **Furto** di **Serramenti**. **Sono esclusi da questa garanzia i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio** provocati dall'autore del **Reato** commesso o tentato.

h) **Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura**; l'**Assicurazione** comprende, a seguito di **Furto** consumato, il rimborso delle spese sostenute per installare blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, in aggiunta ai mezzi di chiusura preesistenti ed al fine di migliorarne/potenziarne l'efficacia;

i) **Furto di effetti personali in deposito presso terzi** di mobili, vestiario ed effetti personali temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, avvenuto con le stesse modalità di cui al precedente punto a)

j) **Furto di gronde e pluviali**: la **Società** indennizza i danni materiali e diretti da **Furto** e guasti di gronde e pluviali causati dai ladri in occasione di **Furto** o tentato **Furto**

k) **Furto- Rapina bagagli in auto**: la **Società** si obbliga ad indennizzare, il **Furto** – purché l'autovettura sia violata con **Scasso** - e la **Rapina**, di bagagli costituiti da effetti personali (**esclusi Preziosi e valori**) che si trovino, limitatamente al periodo orario dalle ore 6,00 alle 22,00, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'**Assicurato** o dai suoi familiari conviventi, con cristalli alzati totalmente e portiere chiuse a chiave. Fanno eccezione gli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci. Tale garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del **Sinistro**, sia validamente assicurato con la **Polizza** di Responsabilità Civile obbligatoria per la circolazione. Qualora, per il predetto veicolo ed a copertura dei suddetti eventi, esista anche altra **Polizza** (Auto Rischi Diversi), la presente estensione di garanzia sarà operante, nei limiti dell'estensione stessa, esclusivamente per l'eccedenza rispetto a quanto riconosciuto dalla suddetta altra **Polizza**

Le garanzie del “LIVELLO DI COPERTURE BASE”, sopra riportate, sono prestate con applicazione di quanto indicato nell’Art. 4.18 - Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione Furto.

Art. 4.2 - Livello Coperture Completo

Il Livello di Coperture Completo è costituito dalle garanzie prestate a Livello di Coperture Base con l’aggiunta della seguente:

Art. 4.2.1 - Rapina o Scippo fuori dall'abitazione

La **Società** indennizza i danni derivanti da **Rapina** o **Scippo** fuori dall'**abitazione**, ma comunque entro i confini del territorio nazionale, di capi di vestiario, oggetti personali, **Preziosi** e denaro commessi sull'**Assicurato** o sui suoi familiari conviventi mentre detengono le suddette **Cose**. La **Società** rimborsa inoltre:

- a) i danni alle **Cose** sopraindicate causate dall'autore dello **Scippo** o della **Rapina** (commessi o tentati);
- b) le spese sostenute per il rifacimento dei documenti personali sottratti e la modifica o sostituzione della serratura delle porte di accesso all'**abitazione** assicurata, in caso di sottrazione delle relative chiavi;

La garanzia non vale:

- per i minori di 14 anni, se non accompagnati da persona maggiorenne;
- per **Preziosi e valori** che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o di altri
- per cicli e ciclomotori.

La garanzia del “LIVELLO DI COPERTURE COMPLETO”, sopra riportata, è prestata con applicazione di quanto indicato nell’Art. 4.18 - Tabella riepilogativa di *Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione Furto*.

Art. 4.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) agevolati dall'*Assicurato* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da

. persone che abitano con l'*Assicurato* od occupano i locali contenenti le *Cose* assicurate o locali con questi comunicanti;

. persone del fatto delle quali l'*Assicurato* deve rispondere;

. persone legate all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, o domestici incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;

b) verificatisi in occasione di *Incendio*, di esplosioni anche nucleari e scoppi, radiazioni e contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità; purchè il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

c) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le *Cose* assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Relativamente a *Preziosi, valori, raccolte o collezioni* l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;

d) indiretti quali profitti sperati, danni del mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi;

e) subiti da impianti fotovoltaici e solari.

Art. 4.4 - Trasloco delle *Cose* assicurate

L'*Assicurazione* vale esclusivamente per l'ubicazione indicata in *Polizza*. Tuttavia, in caso di trasloco, l'*Assicurazione* vale nella nuova *abitazione* -fermo il disposto dell'art. 1898 C.C. in caso di aggravamento di *Rischio* -fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto tra le Parti.

Art. 4.5 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e di chiusura dei locali

Condizioni essenziali per l'efficacia dell'*Assicurazione Furto*, ad eccezione dei danni conseguenti a *Rapina*, sono:

- che i locali dell'*abitazione* siano costruiti in muratura;

- che ogni apertura verso l'esterno (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc..) situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi -sia difesa, per tutta la sua estensione, da :

a1) robusti *Serramenti* (porte, persiane, scuri, avvolgibili, saracinesche, ecc..) di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (sbarre, catenacci e simili) manovrabili esclusivamente dall'interno;

oppure

a2) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste sbarre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nei *Serramenti*. Nelle inferriate (o nei *Serramenti* di metallo o lega metallica) sono ammesse luci purchè le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le *Cose* assicurate, senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Art. 4.6 - Indennizzo parziale in casi particolari

Qualora il *Furto* sia stato commesso:

- con uso di chiavi vere, oppure con uso di chiavi false che non abbiano lasciato evidenti tracce di effrazione del congegno della serratura;

- con *Scasso* dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto all'art.4.5 (o con la rottura di solo vetro non antisfondamento), purchè questi fossero in funzione.

- mediante l'uso di ponteggi o impalcature durante le fasi di restauro o manutenzione del

Fabbricato assicurato o dell'intero edificio di cui il **Fabbricato** assicurato fosse porzione. durante la presenza in casa dell'**Assicurato** e/o di componenti del suo nucleo familiare, con introduzione a loro insaputa, attraverso aperture non protette, a condizione che l'evento sia stato accertato tempestivamente;

verrà applicato lo Scoperto indicato nell'Art.18 "Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione Furto"

Questa diminuzione dell'**Indennizzo** non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di **Sinistro** la **Società** non sarà tenuta a corrispondere alcun **Indennizzo**.

Art. 4.7 - Coesistenza di Scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di **Sinistro** risulti la concomitanza di due o più **Scoperti** che limitino l'**Indennizzo**, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la **Società** corrisponderà all'**Assicurato** il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'**Assicurato** stesso.

Art. 4.8 - Dimora Non Abituale

Qualora il **Fabbricato** indicato in **Polizza** risulti essere **Dimora Non Abituale** dell'**Assicurato**, vale quanto segue:

Art. 4.8.1- Disabitazione dei locali

A deroga di quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 4.4 Esclusioni della presente sezione, la garanzia vale qualunque sia la durata della disabitazione, **ad eccezione di Preziosi e Valori, Oggetti di Valore, Denaro, Raccolte e Collezioni, per i quali la garanzia si intende limitata al solo periodo di effettiva abitazione dei locali da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari con lui conviventi.**

In caso di Sinistro avvenuto a locali disabitati, verrà applicato quanto previsto nell'Art. 4.18 "Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione Furto"

Art. 4.8.2 - Danneggiamenti e atti vandalici al Fabbricato e ai mezzi di protezione e di chiusura

I danni al **Fabbricato** e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura, nonché il **Furto** di **Serramenti**, di cui all'art. 4.1 lettera g) sono garantiti, **con applicazione del Limite di Indennizzo previsto nell'Art.18 Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione Furto"**

Art. 4.8.3 - Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura

La garanzia di cui all'art. 4.1 lettera h), spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura, non è operante.

Art. 4.9 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve inoltrare la denuncia di Sinistro Furto o Rapina, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia e fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art.1914 del C.C, inoltre:

a) darne avviso scritto alla **Società** entro tre giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1915 C.C.; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, se si tratta di **Sinistro** che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino **Furto, Rapina e Scippo**, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando il momento del **Sinistro**, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. La denuncia del **Sinistro** deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il **Sinistro**;

b) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del **Sinistro** o gli indizi materiali del **Reato** senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;

c) presentare alla **Società**, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle **Cose** sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;

d) denunciare tempestivamente la distruzione o la sottrazione di titoli di credito anche ai debitori nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di

ammortamento;

e) dare dimostrazione, sia nei confronti della **Società** che dei Periti, della qualità, quantità, e valore delle **Cose** esistenti al momento del **Sinistro** e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la **Società** ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento con dolo di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), e) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 4.10 - Recupero delle Cose sottratte

Se le **Cose** sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'**Assicurato** deve darne avviso alla **Società** appena ne abbia notizia. Le **Cose** recuperate divengono di proprietà della **Società**, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'**Assicurato** rimborsi alla **Società** l'intero importo riscosso a titolo di **Indennizzo** per le **Cose** medesime. Se invece il danno è stato indennizzato parzialmente, l'**Assicurato** ha facoltà di conservare la proprietà delle **Cose** recuperate previa restituzione dell'importo dell'**Indennizzo** riscosso dalla **Società** per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle **Cose** recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**Indennizzo** a termini di **Polizza** e si effettuano i relativi conguagli. Per le **Cose** sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'**Indennizzo** e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del **Sinistro**, la **Società** è obbligata soltanto per i danni subiti dalle medesime in conseguenza del **Sinistro**. L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di abbandonare alla **Società** le **Cose** recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della **Società** di rifiutare l'abbandono pagando l'**Indennizzo** dovuto.

Art. 4.11- Coesistenza di più assicurazioni

Nel caso in cui per il medesimo **Rischio** siano state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, la **Società** provvederà alla stima dell'intero **Indennizzo**, come determinato dalle Condizioni di **Assicurazione**, fatto salvo il suo diritto di ripartizione proporzionale del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 4.12 - Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
 - dichiara distrutte **Cose** che non esistevano al momento del **Sinistro**;
 - occulta, sottrae o manomette **Cose** salvate;
 - adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
 - altera dolosamente le tracce ed i residui del **Sinistro** o ne facilita il progresso;
- perde il diritto all'**Indennizzo**.

Art. 4.13 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla **Società**, o da persona da questa incaricata, con il **Contraente** o l'**Assicurato** o persona da lui designata.

In caso di controversia tra le parti, l'ammontare del danno indennizzabile può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad **arbitrato** irrituale composto da due Periti nominati uno dalla **Società** ed uno dall'**Assicurato** con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4.14 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze che avessero mutato il **Rischio** e non fossero state comunicate;
- c. verificare se il **Contraente** o l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.9 della presente sezione;
- d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le **Cose** assicurate avevano al momento del **Sinistro** secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4.15 della presente sezione;
- e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo **arbitrato** irrituale ai sensi dell'art. 4.13 della presente sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.15 - Determinazione del danno indennizzabile

Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le **Cose** assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'**Assicurato**.

L'ammontare del danno si determina, in relazione alla tipologia dei beni, secondo i seguenti criteri d'**Indennizzo**:

b1) Mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale non elettrici

Il valore che le **Cose** assicurate avevano al momento del **Sinistro** viene determinato stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo e deducendo poi da tale risultato il **Valore a Nuovo** delle **Cose** di questo medesimo genere illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate;

b2) Utensili per uso di casa o personale elettrici, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici.

Il valore che le **Cose** assicurate avevano al momento del **Sinistro** viene determinato stimando:

- per le **Cose** per le quali non siano trascorsi più di quattro anni dall'acquisto, la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo e deducendo poi da tale risultato il **Valore a Nuovo** delle **Cose** di questo medesimo genere illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate.

- per le altre **Cose**, il costo di riparazione con il massimo del doppio del loro valore allo stato d'uso (intendendo per tale il "**Valore a Nuovo**" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante) senza in ogni caso superare il limite del "**Valore a Nuovo**";

b3) Raccolte e Collezioni

Il valore che le **Cose** assicurate avevano al momento del **Sinistro** viene determinato stimando solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti delle **Raccolte e Collezioni**, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o **collezione** oppure delle rispettive parti;

b4) Documenti

L'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento dei Documenti;

b5) Titoli di credito (per i quali è ammessa la procedura di ammortamento)

L'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'**Assicurato** per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento dei Titoli di credito e pertanto, anche ai fini del **Limite di Indennizzo**, si avrà riguardo all'ammortamento di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 4.16 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la **Società** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse **Assicurato**.

Art. 4.17 - Validità territoriale

L'**Assicurazione** vale per i danni verificatisi in Italia, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino.

Art. 4.18 - Tabella riepilogativa Scoperti/Franchigie; limiti d'Indennizzo Sezione Furto

Garanzia o bene colpito dal Sinistro	*Scoperto %	**Franchigia e/o minimo Scoperto	***Limite di Indennizzo
<i>Valori:</i>			10% della somma assicurata, con il massimo di : € 1.500,00 per <i>valori</i> riposti in <i>cassaforte</i> € 500,00 per <i>valori</i> riposti nell' <i>abitazione</i> fuori da <i>cassaforte</i>
<i>Preziosi</i>			20% della somma assicurata con il massimo di : € 4.000,00 per <i>Preziosi</i> riposti in <i>cassaforte</i> € 1.000,00 per <i>Preziosi</i> riposti nell' <i>abitazione</i> fuori da <i>cassaforte</i>
<i>Oggetti Pregiati</i>			20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e/o singola raccolta o collezione
Oggetti personali portati in abitazioni di villeggiatura	=	=	fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto
<i>Furto commesso o agevolato con dolo dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere.</i>	20%	=	€ 2.000 per Sinistro ed anno
Truffa tra le mura domestiche a danno dell' <i>Assicurato</i> o di un componente del suo nucleo familiare	=	=	Tale estensione opera solo qualora il soggetto vittima del raggio abbia superato i 65 anni di età e viene prestata con il Limite di Indennizzo di € 1.500 per Sinistro ed anno.
Danneggiamenti e atti vandalici causati al <i>Fabbricato</i> dai ladri	=	=	€ 2.500 per Sinistro e anno, ridotti ad € 1.000 per Dimora Non Abituale ri
Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura	=	=	€ 1.000 per Sinistro e anno
<i>Furto</i> di effetti personali in deposito presso terzi	=	=	€ 1.000 per Sinistro e anno
<i>Furto</i> di gronde e pluviali	=	€ .250,00	€ 1.000 per Sinistro e anno
<i>Furto</i> di bagagli costituiti da effetti personali (esclusi <i>Preziosi</i> e <i>valori</i>) che si trovino purchè l'autovettura sia violata con <i>Scasso</i> - e la <i>Rapina</i>	=	=	€ 500 per Sinistro e anno
Se l'introduzione nei locali è avvenuta con uso di chiavi vere, oppure con uso di chiavi false	20%	=	=

Se il Furto è stato commesso con Scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto	20%	=	=
Se il Furto è stato commesso introducendosi attraverso aperture non protette durante la presenza in casa dell' Assicurato e/o componenti del suo nucleo familiare	20%	=	=
Se il Furto è stato commesso mediante l'uso di ponteggi o impalcature	20%	=	=
Disabilitazione dei locali	25%	=	La Somma Assicurata al netto dello Scoperto
Rapina o Scippo fuori dall' abitazione	10%	=	La Somma Assicurata per la garanzia con il limite di € 1.000 per denaro

* **Scoperto**: la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro** ;

** **Franchigia**: la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**;

*** **Limite di indennizzo**: l'importo massimo che la **Società** si impegna a corrispondere, per **Sinistro** e/o per annualità assicurativa in base alle condizioni di **Assicurazione**

5) SEZIONE ASSISTENZA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia prestata in collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A. - Compagnia di Assicurazione per la gestione dei sinistri.

Come consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri Assistenza a:

Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice a cui la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri del ramo Assistenza, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di **Assicurazione** e riassicurazione al n. 1.00108 - **Società** appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - **Società** soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Art. 5.1 - Oggetto dell' Assicurazione

La Compagnia eroga le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", per il tramite di Europ Assistance, che si impegna ad erogarle, tramite la Struttura Organizzativa.

Art. 5.2 - Prestazioni

Art. 5.2.1- Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Nel caso in cui l'**Assicurato** necessitasse di un fabbro per **Furto** o tentato **Furto**, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'**abitazione** o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Art. 5.2.2- Invio di un idraulico per interventi in emergenza

Nel caso in cui l'**Assicurato** necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Art. 5.2.3 - Invio di un elettricista per interventi in emergenza

Nel caso in cui l'**Assicurato** necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Art. 5.2.4 - Invio di un termoidraulico nelle 24 h

Nel caso in cui l'**Assicurato** necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricezione della richiesta di intervento 24 ore su 24 , compresi i giorni festivi ; l'invio del tecnico per ripristinare il funzionamento avverrà nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

Art. 5.2.5 - Invio di un vetraio nelle 24h

Nel caso in cui l'**Assicurato** necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricezione della richiesta di intervento 24 ore su 24 , compresi i giorni festivi ; l'invio del tecnico per ripristinare il funzionamento avverrà nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

Art. 5.2.6 - Invio di un sorvegliante

Qualora, a seguito di **Incendio, Esplosione, Scoppio**, allagamenti, atti vandalici, **Furto** o tentato **Furto** che abbiano colpito l'**abitazione**, si renda necessaria la vigilanza dell'**abitazione** stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una **Società** di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia.

Art. 5.2.7 - Spese d'albergo

Qualora, a seguito di **Incendio, Esplosione, Scoppio**, allagamento, atti vandalici, **Furto** o tentato **Furto**, l'**abitazione** dell'**Assicurato** fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell'**Assicurato**.

Art. 5.2.8- Rientro anticipato

Nel caso in cui **Incendio, Esplosione, Scoppio**, allagamento, atti vandalici, **Furto** o tentato **Furto**, provochino danni all'**abitazione** tali da rendere necessario il rientro anticipato dell'**Assicurato** in **Viaggio** utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all'**Assicurato** stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Le Prestazioni sopra indicate sono prestate con applicazione di quanto indicato nell'Art. 5.8 Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo – Sezione Assistenza. Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti in Polizza, resteranno a carico dell'Assicurato.

Art. 5.3 - Estensione territoriale

Le **Prestazioni** sono erogabili per l'**abitazione**, ubicata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

Art. 5.4 - Esclusioni

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo e/o colpa grave dell'**Assicurato**;
- b) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c) inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- d) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.
- f) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi **Incendio, Esplosione e Scoppio**;
- g) Relativamente all'invio di un fabbro, idraulico, termo-idraulico , elettricista, sono esclusi

tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'**Assicurato**

h) Relativamente all'invio di un idraulico, sono esclusi:

- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici, lavastoviglie);
- i sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell'**Assicurato**;

i) Relativamente all'invio di un elettricista, sono esclusi:

- i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'**Assicurato**;
- i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore;

Art. 5.5 - Cosa fare in caso di *Sinistro*

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, con le modalità previste al successivo art. 5.7, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'**Assicurato** deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Art. 5.6 - Limitazione di responsabilita'

Europ Assistance non assume responsabilita' per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 5.7 - Obblighi dell'*Assicurato* in caso di *Sinistro*

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'**Assicurato** dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al:

- numero verde (solo dall'Italia) **800083744**
- oppure sia dall'Italia sia dall'estero al numero +39.0258245945

In ogni caso l'**Assicurato** dovrà comunicare con precisione:

- 1) Il tipo di assistenza di cui necessita
- 2) L'indirizzo dell'**Abitazione**
- 3) Nome e Cognome
- 4) Numero di **Polizza** preceduto dal numero
- 5) Indirizzo del luogo in cui si trova
- 6) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le **Prestazioni** di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di **Indennizzo** qualora l'**Assicurato** non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del **Sinistro**. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'**Assicurato** non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o **Certificato** di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'**Assicurato** - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La **Società** si riserva il diritto di chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di **Prestazioni** di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella **Polizza** o dalla Legge.

L'inadempimento doloso di tali obblighi può comportare la decadenza al diritto alle *Prestazioni* di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 5.8 Tabella riepilogativa Scoperti/Franchigie; massimale di prestazione Sezione Assistenza

Garanzia	*Scoperto %	**Franchigia e/o minimo Scoperto	***Massimale di prestazione
Invio per interventi di urgenza di un: Fabbro, Idraulico; Elettricista.	=	=	Per ciascuna prestazione, costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di € 200 per Sinistro e di tre volte per anno assicurativo
Invio nelle 24H di un Termoidraulico; Vetraio.	=	=	Per ciascuna prestazione, costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di € 200 per Sinistro e di tre volte per anno assicurativo
Invio di un Sorvegliante	=	=	Per ciascuna prestazione, massimo di € 300 per Sinistro e di tre volte per anno assicurativo
Spese di Albergo e Rientro anticipato	=	=	Per ciascuna prestazione, massimo di € 300 per Sinistro e di tre volte per anno assicurativo

* **Scoperto:** la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro** ;

** **Franchigia:** la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**;

*** **Limite di indennizzo:** l'importo massimo che la **Società** si impegna a corrispondere, per **Sinistro** e/o per annualità assicurativa in base alle condizioni di **Assicurazione**

6) SEZIONE TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la **Società** ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Numero Verde 800.84.90.90

Art. 6.1 – Oggetto dell' Assicurazione - Livello Di Coperture Base

La **Società** offre all'**Assicurato** assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **in relazione alla Dimora Abituale e/o non abituale indicate in Polizza.**

a) Tutela legale Abitazione

La garanzia opera per:

- a) ottenere **assistenza** legale per **danni extracontrattuali** alla **Dimora Abituale** e/o saltuaria, subiti
 - a causa di un **Fatto Illecito** di terzi;
- b) difendersi in un **Procedimento Penale**;
- c) sostenere controversie di **Diritto Civile** di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori,
 - appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione commissionati dall'**Assicurato**;
- d) sostenere controversie di **Diritto Civile** relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti le abitazioni direttamente utilizzate;

b) Consulenza legale telefonica

La **Società** tramite DAS eroga un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura indicate al paragrafo precedente, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

c) **Cauzione penale all'estero**

La **Società** anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o **Procedimento Penale**.

Art. 6.2 - Livello Di Coperture Completo

Il Livello di Coperture Completo è costituito dalle garanzie prestate a Livello di Coperture Base con l'aggiunta delle seguenti:

Art. 6.2.1 - Abitazione E Vita Privata

La **Società** offre all'**Assicurato assistenza** legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione alla **vita privata extraprofessionale**, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze, alla **proprietà e/o conduzione di immobili direttamente utilizzati**.

a) **Tutela legale della vita privata**

La garanzia opera per:

1. ottenere **assistenza** legale per danni **extracontrattuali**, a persona o a **Cose**, subiti a causa di un **Fatto Illecito** di terzi;
2. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali** avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'**Assicurato**. **Tale garanzia opera solo se:**
 - **il Sinistro è coperto da una Assicurazione di Responsabilità Civile;**
 - **è intervenuto l'assicuratore della Responsabilità Civile;**
 - **è stato esaurito l'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Se la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale;**
3. difendersi in un **Procedimento Penale**;
4. sostenere controversie di **Diritto Civile** di natura contrattuale;
5. sostenere controversie di **Diritto Civile** relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardante le abitazioni direttamente utilizzate;

b) **Tutela legale cyber e cyberbullismo**

La **Società** garantisce la difesa legale dell'**Assicurato** in caso di **Rischio Cyber a seguito di attacco informatico per:**

- **Furto d'identità** o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- **violazione** dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni;
- **apertura illegale di account** di posta elettronica o profili sui social network.

La garanzia Cyber opera per ottenere **assistenza** legale per:

1. predisporre l'eventuale denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
2. ottenere il risarcimento di **danni extracontrattuali** subiti dall'**Assicurato** da parte dell'autore della violazione;
3. inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'istanza per oscurare, rimuovere o bloccare qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet (L.71 del 2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
4. predisporre l'eventuale reclamo/segnalazione al Garante della privacy (artt. 143 e 144 d.lgs 196 del 2003);
5. ripristinare l'onorabilità dell'**Assicurato** a seguito di cause pendenti o protesti per ottenere la cancellazione dai pubblici registri;

6. difendersi in caso di **Procedimento Penale**.

c) Consulenza legale telefonica

La **Società** tramite DAS eroga inoltre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura sopra indicate, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

d) Cauzione penale all'estero

La **Società** anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o **Procedimento Penale**.

Art. 6.3 -Norme Comuni alle due Forme Di Garanzia, Base e Completa

Art. 6.3.1 – Persone assicurate

Le garanzie operano a favore dell'**Assicurato** e delle persone che rientrano nel suo Stato di famiglia, i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, i figli minorenni dell'**Assicurato**, anche con residenza diversa, purché in Italia.

Art. 6.3.2 - Massimale

La **Società** offre **assistenza** legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali **fino al massimale pari a Euro 15.000,00 indicato in Polizza per ciascun Sinistro**.

Art. 6.3.3 – Estensione territoriale

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di **procedimenti penali e danni extracontrattuali**;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, **in caso di Vertenze Contrattuali**;
- c) in Italia, Città del Vaticano e repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 6.3.4 – Decorrenza della garanzia

1) Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) **dalle 24:00 del giorno indicato in Polizza**, in caso di risarcimento di **danni extracontrattuali** e di **Procedimento Penale**;
 - b) **dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale**. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova **Polizza** in continuazione di analogo contratto già attivo con DAS per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno indicato nel nuovo contratto;
- 2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
- a) **la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali**;
 - b) **la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle altre ipotesi**.
- 3) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione**.

Art. 6.3.5 – Esclusioni e delimitazioni

- 1) **Limitatamente alla Forma di Garanzia Base, la garanzia è esclusa per danni extracontrattuali causati dall'assicurato**;
- 2) **Per entrambe le Forme di Garanzia, Base e Completa, la garanzia è esclusa per:**
 - a) **per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo**;
 - b) **in materia di diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni**,
 - c) **per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie**;

- d) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- e) per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro subordinato, autonomo / libero professionale;
- f) controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- g) per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati;
- h) per fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *Delitto* doloso o *Contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del *Reato* da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*.

2) Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:

- a) sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando il contratto è stato sottoscritto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica sono già state chieste da uno dei contraenti;
- b) controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 300,00 euro.

3) In caso di vertenze tra *Contraente* e *Assicurato*, la garanzia è prestata solo a favore del *Contraente*.

4) Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 6.13.2 Gestione del *Sinistro* e 6.13.3 Obblighi in caso di *Sinistro*;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di *Viaggio* e di soggiorno dovute all'avvocato che, per svolgere l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'*Assicurato* sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la *Società* oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato queste spese, l'*Assicurato* deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- h) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una *Transazione* non concordata con DAS;
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'*Assicurato* indicata nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- l) in caso di arresto, minaccia di arresto o di *Procedimento Penale* all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'*assistenza* di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di *Polizza*.

Art. 6.4 - Norme in caso di *Sinistro*

Art. 6.4.1 –Denuncia del *Sinistro*

Per richiedere le Prestazioni previste, l'*Assicurato* deve segnalare tempestivamente l'accaduto

a **DAS** chiamando il numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di **Sinistro**), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di Procedimento Penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di **Polizza** e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 6.4.2 – Gestione del Sinistro

1) Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del **Sinistro**, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. **A tal fine, quando richiesto da DAS, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;**

b) per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;

c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

2) DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un **Procedimento Penale** o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;

b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

3) Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;

b) se l'Assicurato non fornisce il nome di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;

c) l'Assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;

d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

4) DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

a) in presenza di vertenze, promesse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;

b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;

c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;

Art. 6.4.3 – Obblighi in caso di Sinistro

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato:

- a) deve denunciare subito il **Sinistro** e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) senza la preventiva autorizzazione di DAS non può concordare con la controparte alcuna **Transazione** o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**Assicurato**. Se l'**Assicurato** procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

Art. 6.4.4 - Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 6.4.5 - Esonero di responsabilità

La Società e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La Società e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 6.4.6 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del **Sinistro**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e DAS sulla gestione del **Sinistro**, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'**Assicurato** e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può ugualmente procedere per proprio conto e **Rischio**. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla **Società** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Se l'**Assicurato** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione.

7) NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 7.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del **Rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **Rischio** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 7.2 - Pagamento del **Premio**, decorrenza e scadenza della garanzia

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c. i premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Fermo quanto sopra indicato, relativamente alla Sezione Tutela Legale la decorrenza e scadenza della garanzia sono disciplinate nell'art. 6.11 della suddetta Sezione.

La **Polizza** ha durata annuale, è previsto il frazionamento annuale o semestrale.

Il **Premio** può essere pagato mediante contanti (sino a € 750,00), assegni, bonifici o POS (per importo pari ad almeno € 30,00)

Art. 7.3 – Altre assicurazioni

Il **Contraente** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**; in caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 7.4- Aggravamento del Rischio

Il **Contraente** deve dare comunicazione scritta alla **Società** di ogni aggravamento del **Rischio**. Gli aggravamenti di **Rischio** non noti o non accettati dalla **Società** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 7.5 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del **Rischio**, la **Società** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione del **Contraente**, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7.6 – Proroga e periodo dell'Assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale della **Polizza**, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 7.7 – Facoltà di recesso e scioglimento del contratto per Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo** o della prestazione, il **Contraente** o l'**Assicurato** e la **Società** possono recedere dall'**Assicurazione** dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto:

- dalla data di invio della comunicazione da parte dell'**Assicurato**;
- trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'**Assicurato** della comunicazione inviata dalla **Società**.

La **Società**, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di **Premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **Rischio** non corso.

Art. 7.8 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto. La Compagnia può modificare unilateralmente la disciplina del presente contratto per conformare lo stesso a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell'IVASS. La Compagnia provvede comunque ad informare per iscritto il **Contraente**.

Art. 7.9 - Denuncia del Sinistro

L'**Assicurato** deve dare tempestiva comunicazione del **Sinistro** alla **Società**, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi secondo quanto previsto nelle varie Sezioni della presente **Polizza** e secondo il tipo di **Sinistro** accaduto. L'omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all'**Indennizzo**, sia il riconoscimento di un **Indennizzo** ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Le denunce, salve diverse indicazioni presenti nelle Sezioni di Garanzia, dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

CF Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Sinistri
Via Paolo di Dono,73
00142 ROMA Casella mail:
cfassicurazioni-sinistri@pec.it

Art. 7.10 - Reclami

Eventuali reclami intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Compagnia o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto alla **Società** - CF Assicurazioni S.p.A., Via Paolo di

Dono,73 - 00142 Roma o tramite e-mail alla seguente caselle di posta elettronica: reclamicfassicurazioni@pec.it

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,**

La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni dal ricevimento dello stesso (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell'Impresa.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);
- i reclami già presentati direttamente all'impresa di **Assicurazione** o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine massimo previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile anche rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, come di seguito indicato.

Tutte le controversie relative ai contratti di **Assicurazione** stipulati con CF Assicurazioni S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it) E' possibile l'utilizzo dell'**Arbitrato**, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di **Assicurazione** nelle varie Sezioni di garanzia. È prevista anche la procedura di negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>).In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 7.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 7.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

I diritti derivanti dal contratto di **Assicurazione** si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Nell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 7.13 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, salve diverse specifiche indicazioni sopra riportate, devono essere fatte per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ai seguenti recapiti

CF Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
cfassicurazioni@pec.it

Art. 7.14 – Foro competente

Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o **Assicurato**, o dei loro aventi diritto, fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'Art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un'istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli Artt. 17 e 20 del D. Lgs 28/2010.

Art.7.15 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di **Assicurazione** si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Nell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro questo l'azione.

Articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione

Art. 1892. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle **Cose**, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di **Assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **Premio** convenuto per il primo anno. Se il **Sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'**Assicurazione** riguarda più persone o più **Cose**, il contratto è valido per quelle persone o per quelle **Cose** alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893. (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **Sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **Premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle **Cose**.

Art. 1894. (Assicurazione in nome o per conto di terzi).

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al **Rischio**, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897. (Diminuzione del Rischio).

Se il **Contraente** comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del **Rischio** tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un **Premio** minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del **Premio** o della rata di **Premio** successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor **Premio**, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898. (Aggravamento del Rischio).

Il **Contraente** ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il **Rischio** in modo tale che, se il nuovo stato di **Cose** fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'**Assicurazione** o l'avrebbe consentita per un **Premio** più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'**Assicurato** entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del **Rischio**.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'**Assicurazione**; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del **Rischio** è tale che per l'**Assicurazione** sarebbe stato richiesto un **Premio** maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di **Assicurazione** in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il **Sinistro** si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del **Rischio** sia tale che egli non avrebbe consentito l'**Assicurazione** se il nuovo stato di **Cose** fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il **Premio** stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore **Rischio** fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899. (Durata dell'Assicurazione).

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. ((L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del **Premio** rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'**Assicurato**, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901. (Mancato pagamento del Premio).

Se il **Contraente** non paga il **Premio** o la prima rata di **Premio** stabilita dal contratto, l'**Assicurazione** resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il **Premio** o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del **Premio** relativo al periodo di **Assicurazione** in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art.1907. (Assicurazione parziale)

Se l'**Assicurazione** copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **Sinistro** l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto

Art.1910. (Assicurazione presso diversi Assicuratori).

Nel caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'**Assicurato** può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913. (Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro).

L'**Assicurato** deve dare avviso del **Sinistro** all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del **Sinistro**. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914. (Obbligo di salvataggio).

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del **Sinistro**, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle **Cose** assicurate dai mezzi adoperati dall'**Assicurato** per evitare o diminuire i danni del **Sinistro**, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle **Cose** assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'**Assicurato**, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 c.c.(Assicurazione della responsabilità civile.)

Nell'**Assicurazione** della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'**Assicurazione**, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'**Assicurato**, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'**Assicurato** lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale **Assicurato**, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**Assicurato**, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 1926 c.c. (Cambiamento di professione dell'Assicurato)

I cambiamenti di professione o di attività dell'**Assicurato** non fanno cessare gli effetti dell'**Assicurazione**, qualora non aggravino il **Rischio** in modo tale che, se il nuovo stato di **Cose** fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'**Assicurazione**. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di **Cose** fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'**Assicurazione** per un **Premio** più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor **Premio** convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l'**Assicurato** dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il **Premio**.

Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'**Assicurato**, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l'**Assicurato** dichiara di non accettare, il contratto è risolto, salvo il diritto dell'assicuratore al **Premio** relativo al periodo di **Assicurazione** in corso e salvo il diritto dell'**Assicurato** al riscatto. Il silenzio dell'**Assicurato** vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.

Art. 2952. (Prescrizione in materia di Assicurazione).

Il diritto al pagamento delle rate di **Premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di **Assicurazione** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di **Assicurazione** sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Abitazione isolata -Villa : abitazione con autonomo accesso dall'esterno posta in un edificio occupato esclusivamente da un solo nucleo familiare.

Abitazione non isolata -Appartamento : abitazione posta in un edificio occupato anche da altre abitazioni, tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno dell'edificio.

Abitazione non isolata -Casa a schiera : abitazione posta in un edificio occupato anche da altre abitazioni, tra di loro contigue e non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso esclusivo dall'esterno dell'edificio.

Alluvione, Inondazione: Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Animale domestico: tutti gli animali che vivono stabilmente con l'uomo, il quale li nutre e li protegge . Non rientrano nella definizione di animale domestico gli animali :

- proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96)
- utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite

Arbitrato E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza / Fase stragiudiziale E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica

Cassaforte: qualsiasi contenitore, realizzato appositamente per la custodia di valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione e scasso, definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che, una volta incassati e cementati nel muro, non possono essere sfilati senza la demolizione del muro stesso. **Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.**

Certificato di Assicurazione: il documento che viene sottoscritto dalle Parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante

Collezioni/Raccolte: insieme ordinato secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie o categoria rari, curiosi o aventi particolare valore.

Contenuto: l'insieme delle cose (anche se di proprietà di terzi) di seguito descritte, custodite all'interno dei locali del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza (e dell'eventuale ufficio privato e/o studio professionale purché comunicante con l'abitazione stessa):

- 1) **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli; pietre preziose, perle naturali o di coltura;
- 2) **Valori:** denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate);
- 3) **Oggetti Pregiati:** quadri, tappeti, arazzi, sculture ed altri oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, pellicce;
- 4) **Arredamento:** mobili, anche di antiquariato, arredamento in genere, apparecchi audiofonovisivi ed elettronici in genere, impianti di allarme, prevenzione e segnalazione, vestiario e quant'altro serve per uso domestico o personale, **escluso quanto previsto nelle partite Preziosi, Valori, Oggetti di**

valore. Sono esclusi: roulotte, veicoli di cilindrata superiore a 50 cc., natanti, eventuali beni oggetto di “contratto di leasing” qualora siano garantiti con apposita assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: gli oggetti materiali ed esclusivamente per la garanzia di responsabilità civile anche gli animali.

Contravvenzione E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Dimora abituale: l'abitazione sita in Italia in cui il Contraente ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo durante l'anno, anche se non costituente residenza anagrafica. È equiparata a dimora abituale, l'abitazione usata da terzi (affitto, comodato, usufrutto, ecc) in modo abituale durante l'anno.

Dimora non abituale: l'abitazione saltuaria del Contraente sita in Italia nella quale lo stesso ed i suoi familiari non dimorano in modo continuativo durante l'anno.

Dipendenze: locali (quali cantine, soffitte, box, ecc.) non comunicanti con il fabbricato e rispetto al quale rivestono carattere di accessorietà, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso – anche se annessi a diverso fabbricato - ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Delitto E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche.

Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'edificio o porzione di edificio occupato dai locali costituenti l'abitazione assicurata indicata sulla Scheda di Polizza ed adibita a civile abitazione, (inclusi ufficio o studio professionale, se comunicanti con l'abitazione stessa) e le relative dipendenze, compresi fissi ed infissi/serramenti, opere di fondazione, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate; gli impianti idrici, igienico/sanitari, elettrici; gli impianti fissi di riscaldamento e di condizionamento; cappotti termici; impianti di allarme, di videosorveglianza ed altri impianti di segnalazione; impianti solari e fotovoltaici; gli apparecchi misuratori di consumo, altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le antenne e/o parabole radio o telericeventi, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti e moquettes; affreschi e statue non aventi valore artistico; nonché le eventuali quote delle parti dell'edificio costituenti proprietà comune. **Sono esclusi:** l'area sulla quale il fabbricato è costruito, i parchi, gli alberi, le attrezzature, gli impianti sportivi e per giochi, le piscine, le strade private, le pavimentazioni

all'aperto, le tubazioni interrato e tutto quanto indicato alla voce Contenuto.

Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Fissi ed Infissi/Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria dell'abitazione rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Flash Floods: Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto fotovoltaico: macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

Impianto solare: macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato assicurato.

Implosione: repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incendio: la combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.

Limite di indennizzo: l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere, per sinistro e/o per annualità assicurativa in base alle condizioni di assicurazione.

Occlusione: la chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set Informativo oltre alla Proposta di Assicurazione ed al Certificato di Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Prestazione: le assistenze da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nell' Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa

Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose esistenti nell'abitazione, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Procedimento penale Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma

violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.

Scasso: la forzatura o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dell'abitazione assicurata, tale che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

Scippo: il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente all'assicurazione tutela giudiziaria, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro (per la Sezione Assistenza) : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione di assistenza.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza

Società: CF Assicurazioni spa, anche "CF".

Spese di giustizia Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Tubatura Interrata: conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Valore a nuovo : forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si farà riferimento al costo per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato, con le stesse caratteristiche costruttive e pertanto soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Valore Intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vertenza contrattuale Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Vetro antisfondamento : vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Viaggio: qualunque spostamento dell'Assicurato, al di fuori della provincia di residenza, in Italia (inclusi lo Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino) e all'estero limitatamente ai paesi appartenenti all'Unione Europea.



CF Cose&Casa Piu'
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

N. Proposta	Intermediario	Cod. Int.	C. Sub. Int.	Cod. Prodotto		
				002.2020.C&CP		
Contraente				Codice Fiscale		
Indirizzo		CAP	Località	Provincia		
Assicurato N.1				Codice Fiscale		
Decorrenza	Scadenza	1^scad. Succ.	Frazionamento	Ricorrente	Tacito rinnovo	Tipo Coass
				SI	SI	0

UBICAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO E SUE CARATTERISTICHE

Indirizzo:		Piano:		Interno:
Cap:	Comune di:			
Tipo Abitazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Dimora abituale	<input type="checkbox"/> Dimora saltuaria		
Tipo Fabbricato:	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbricato in stabile di più appartamenti	<input type="checkbox"/> Fabbricato tipo villa o con ingresso singolo		
Tipo Costruzione Fabbricato:	<input checked="" type="checkbox"/> Struttura portante in Cemento Armato	<input type="checkbox"/> Struttura Portante in Muratura (Definizioni nelle CGA)		
ESTENSIONE GARANZIA TERREMOTO SU FABBRICATO:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Sul fabbricato oggetto di Assicurazione, esiste altra polizza incendio n. _____ con la Spett.le _____				

GARANZIE OPERANTI e SOMME ASSICURATE a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

GARANZIE PRESTATE	SOMMA ASSICURATA	PREMIO LORDO
Incendio Fabbricato		
Incendio Contenuto		
Ricorso Terzi da Incendio		
Danni da Acqua Condotta		
Spese Ricerca e Riparazione Guasti		
RC Capofamiglia		
Furto a PRA		
Assistenza in pol. abitazioni		
Tutela legale in pol. abitazioni		
Fenomeno Elettrico		
Terremoto ed All - Inondazioni		
Cristalli e Vetri		
RC Aggiuntiva Cani e Animali da sella		
RC Aggiuntiva B&B o Affitto Turistico		
Scippo e rapina fuori dai locali		
Assistenza in pol. Abitazioni		
Tutela legale in pol. Abitazioni		
Limiti scoperti e franchigie come da articoli delle CGA		

PREMIO DA PAGARE	Pr.netto	Spese di emissione	Imponibile	Tasse	Totale €
Premio Firma sino al					
Rate Future dal					

Modalità di Pagamento: Contanti sino a 750,00 euro, Assegni, Bonifici, con Pos (per importi da € 30)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 C.C. il Contraente / Assicurato, sotto la propria responsabilità, in relazione ai rischi proposti dichiara che:

- a) non esistono altre polizze a lui intestate per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza, se non quelle suindicate e accettate da CF Assicurazioni S.p.A.
- b) non sono state annullate per sinistro, né dalla Società né da altri assicuratori, polizze che coprono i rischi assicurati dalla presente polizza;
- c) nell'ultimo triennio non si sono verificati sinistri in relazione ai rischi assicurati dalla presente polizza;
- d) le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del fabbricato e del tetto sono realizzate in C.A o muratura e materiali incombustibili
- e) il fabbricato è in un normale stato di manutenzione e conservazione nel rispetto del principio cosiddetto "del buon padre di famiglia";
- f) non sono presenti nel fabbricato contenente anche la porzione di fabbricato assicurato con la presente polizza: industrie, cinema, teatri, discoteche, esercizi commerciali e/o attività artigianali e/o depositi di superficie maggiore di 1.000 mq

Il Contraente/i Assicurando/i

CF ASSICURAZIONIS.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Paolo di Dono, 7100142 Roma
tel. 06 5129 4600 fax 06 5129 4650
info@cfassicurazioni.com
:cfassicurazioni@pec.it
www.cfassicurazioni.com

Capitale sociale: € 38.707.501,00 i.v. C.F./P.IVA: 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1150378 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n. 100158 Autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa con prov. ISVAP n. 2345 del 3/08/2007 G.J. n. 195 23/04/2007 Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042



ATTENZIONE: prima di sottoscrivere le predette dichiarazioni, leggere con attenzione e verificare l'esattezza delle stesse.
AVVERTENZA: LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Il Contraente dichiara di ricevere insieme alla presente Proposta il Set informativo Mod.002.2020.C&CP.test, il Questionario Demands&Needs e Adeguatezza Mod. QA.001.2010, l'informativa Privacy Mod. PY.001.2018 gli All.3 e All.4 del Regolamento 40 IVASS
Inoltre ai sensi e per gli effetti dell'Art.1341 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione contenute nel suddetto Set Informativo :

SEZIONE INCENDIO ed Altri Danni ai Beni:

Art.2.4-Somma Assicurata e limite per indennizzo; Art.2.5-Esclusioni; Art.2.6-Efficacia delle Garanzie; Art.2.8- Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; Art.2.10 - Esagerazione dolosa del danno; Art.2.11 - Procedura per la valutazione del danno; Art. 2.12 - Mandato dei periti; Art. 2.13-Determinazione del danno indennizzabile; Art. 2.15 - Validità territoriale; Art.2.17-Tabella Riepilogativa Limiti di Indennizzo - Scoperti - Franchigie.

SEZIONE RCT:

Art.3.5 - Persone non considerate terzi; Art.3.6-Esclusioni; Art. 3.8-Estensione territoriale; Art.3.9 - Obblighi in caso di sinistro; Art.3.10- Gestione della vertenza-spese di resistenza; Art.3.11-Tabella Riepilogativa Limiti di Indennizzo - Scoperti - Franchigie.

SEZIONE FURTO e RAPINA:

Art.4.3-Esclusioni; Art.4.5- Caratteristiche costruttive e mezzi a protezione e di chiusura dei locali; Art. 4.6- Indennizzo parziale in casi particolari; Art. 4.8 Dimora non abituale; Art.4.9-Obblighi in caso di sinistro; Art.4.10-Recupero delle cose sottratte; Art.4.12-Esagerazione dolosa del danno; Art.4.13-Procedura per la valutazione del danno; Art.4.14- Mandato dei periti; Art.4.15- Determinazione del danno indennizzabile; Art.4.17-Validità territoriale; Art.4.18-Tabella Riepilogativa Limiti di Indennizzo - Scoperti - Franchigie.

SEZIONE ASSISTENZA:

Art.5.3-Estensione territoriale; Art.5.4-Esclusioni; Art.5.5-Cosa fare in caso di sinistro; Art.5.6-Limitazione di responsabilità; Art.5.7-Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; Art.5.8-Tabella Riepilogativa Limiti di Indennizzo - Scoperti - Franchigie.

SEZIONE TUTELA LEGALE:

Art.6.3.2-Massimale; Art.6.3.3-Estensione territoriale; Art.6.3.4-Decorrenza della garanzia; Art.6.3.5-Esclusioni e delimitazioni; Art.6.4 - Norme in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE:

Art. 7.2 - Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia; Art.7.3 -Altre Assicurazioni; Art.7.6-Proroga e periodo di assicurazione; Art. 7.7 Facoltà di recesso e scioglimento del contratto per sinistro.; Art. 7.10- Reclami.

Il Contraente/i Assicurando/i

L'Intermediario

Emessa in 3 originali il 27/04/2020

Mod. PR.002.2020.C&CP.

CF ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Paolo di Dono, 730042 Roma
tel. 06 5129 4600 fax 06 5129 4650
info@cfassicurazioni.com
:fassicurazioni@pec.it
www.cfassicurazioni.com

Capitale sociale: € 38.707.501,00 i.v. C.F./P.IVA: 04395811004 REA CCIAA Roma n. 1150378 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n. 100158 Autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2345 del 3/08/2007 G.J. n. 195 23/04/2007 Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042

